Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — Roma — Martedì, 2 marzo 1926 — Numero 50

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I)	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 91-86) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Focola.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Ascoli Piceno: (*). — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Anonima libraria italiana.* — Bologna: *L. Cappelli.* — Bolzano: *L. Trevisini.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Cagliari: *R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Campobasso (*). — Carrara: *Libreria Bajni.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cosenza: (*). — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini.* — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria internazionale Treves dell'Anonima libraria italiana, Società Editrice Internazionale.* — Girgenti: *L. Bianchetta.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: (*). — Mantova: *Arturo Mondovi.* — Massa: *E. Medici.* — Messina: *G. Principato.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Anonima Libraria italiana, R. Majonio e Figlio.* — Novara: *R. Guaglio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *O. Semprucci.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pola: *E. Schmidt.* — Potenza: (*). — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Roma: *Anonima libraria italiana, Stamperia Reale, Maglione e Strini, Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi, A. Signorelli.* — Rovigo: *G. Marin.* — Salerno: *P. Schiavone.* — Sassari: *G. Ledda.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignasio.* — Torino: *F. Casanova e C.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Friuli: *Libreria Carducci.* — Venezia: *L. Cappellin.* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Zara: *E. de Schönfeld.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E. N. I. T., a Parigi anche presso la *Libreria italiana* Rue du 4 septembre. — (*) Provvisoriamente presso l'Intendenza di finanza. — *NB* Le pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare sono in vendita anche presso gli Uffici postali del Regno.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

II Esposizione nazionale delle piccole industrie e dell'artigianato, in Firenze.

Con decreto 12 gennaio 1926 di S. E. il Presidente del Consiglio dei Ministri, registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio successivo, al registro n. 2 Finanze, foglio n. 154, la Camera di commercio ed industria della provincia di Firenze è stata autorizzata a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la II Esposizione nazionale delle piccole industrie e dell'artigianato, che avrà luogo a Firenze nella primavera del corrente anno.

Mostra internazionale della strada, in Milano.

Con decreto 3 febbraio 1926 di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 18 detto al registro n. 3 Finanze, foglio n. 12, il Comitato ordinatore attraverso l'Ente autonomo Fiera campionaria di Milano, è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Mostra internazionale della strada che avrà luogo a Milano nel mese di settembre 1926.

92ª Esposizione di belle arti, in Roma.

Con decreto 8 febbraio 1926 S. E il Capo del Governo ha autorizzato ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, la Società degli amatori e cultori di belle arti in Roma a promuovere la 92ª Esposizione di belle arti che avrà luogo in Roma nel marzo 1926.

UFFICIO ASSISTENZA REDUCI E FAMIGLIE DEI CADUTI.

Conferimento di speciale diploma di benemerenza.

Con provvedimento del 2 febbraio corrente anno è stato conferito al sig. Ciufici Enrico da Mompeo (provincia di Roma) lo speciale diploma di benemerenza istituito con decreto Ministeriale 11 novembre 1919 per l'opera zelante e disinteressata spiegata durante il periodo bellico e successivamente a favore dei combattenti e loro famiglie più meritevoli di soccorso.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 560.

LEGGE 4 febbraio 1926, n. 295.

Conversione in legge del R. decreto 6 novembre 1924, n. 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 6 novembre 1924, numero 1885, che dichiara monumento nazionale la casa dove nacque Giovanni Pascoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 561.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 296.

Conversione in legge del R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolezze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 23 ottobre 1924, n. 1736, che accorda agevolezze fiscali alla industria delle marmellate, gelatine ed altre conserve di frutta.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 562.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 297.

Conversione in legge del R. decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento ed altri cereali nonchè i divieti d'esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 25 dicembre 1924, n. 2099, che proroga al 30 giugno 1925 la temporanea abolizione del dazio sul frumento e altri cereali, nonchè i divieti di esportazione sul frumento, sulla farina di frumento, sul semolino e sul granturco giallo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 563.

LEGGE 11 febbraio 1926, n. 298.

Conversione in legge dei Regi decreti 28 agosto 1924, n. 1320; 25 settembre 1924, n. 1462, e 20 ottobre 1924, n. 1648, che provvedono alla sistemazione dei divieti d'importazione e di esportazione delle merci.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti del 28 agosto 1924, n. 1320, del 25 settembre 1924, n. 1462, e del 20 ottobre 1924, n. 1648, che hanno stabilito le modalità per la imposizione dei divieti di importazione e di esportazione delle merci, le nuove tabelle delle merci vietate ed il temporaneo divieto di esportazione del granturco giallo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 564.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 269.

Approvazione del nuovo ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 24 maggio 1903, n. 205, sull'ordinamento della Colonia Eritrea;

Visto l'ordinamento fondiario per la Colonia stessa, approvato con R. decreto 31 gennaio 1909, n. 378;

Visti i Regi decreti 3 settembre 1914, n. 1059, e 26 novembre 1914, n. 1393, ed i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1916, n. 96; 26 maggio 1918, n. 794, e 6 giugno 1918, n. 859;

Riconosciuta la necessità di modificare il predetto ordinamento e di riunire contemporaneamente in un solo testo tutte le disposizioni vigenti in materia;

Sentito il Governatore dell'Eritrea;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'unito ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea, visto, d'ordine Nostro, dal Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie.

Art. 2.

I Regi decreti 31 gennaio 1909, n. 378; 3 settembre 1914, n. 1059, e 26 novembre 1914, n. 1393, ed i decreti Luogotenenziali 16 gennaio 1916, n. 96; 26 maggio 1918, n. 794, e 6 giugno 1918, n. 859, sono abrogati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 200. — COOP.

Ordinamento fondiario per la Colonia Eritrea.

TITOLO I.

DEL REGIME GIURIDICO DELLE TERRE.

Art. 1.

Spetta allo Stato italiano la proprietà del suolo della Colonia, salvo i diritti delle popolazioni indigene a norma del successivo articolo, e quelli che possono competere a terzi, in forza di un titolo, che provenga dal Governo italiano o sia dal medesimo riconosciuto.

Art. 2.

Saranno rispettati i diritti delle popolazioni indigene sulle terre, sulle acque e sui boschi, da esse goduti conformemente alle antiche consuetudini locali.

Art. 3.

Fanno parte del demanio pubblico:

a) le strade ferrate e le strade rotabili costruite dall'Amministrazione, le vie carovaniere e le vie necessarie al transito della pastorizia trasmigrante;

b) il lido del mare, i porti, i seni e le spiaggie;

c) le porte, le mura, le fosse, i bastioni delle piazze da guerra e le fortezze;

d) le linee telegrafiche e telefoniche;

e) i beni in genere destinati all'uso pubblico.

La destinazione, il modo e le condizioni dell'uso pubblico sono determinate da disposizioni speciali.

Art. 4.

Salvi i diritti delle popolazioni indigene a norma del precedente articolo 2, sono demaniali i corsi d'acqua anche subalvei, le principali linee d'impluvio e le sorgenti naturali.

Di dette acque non può venir concesso che il diritto d'uso, subordinato alle esigenze di pubblico interesse, limitatamente ai bisogni del fondo. Il sopravanzo rimane demaniale.

Nessun lavoro di derivazione o raccolta delle acque stesse potrà essere eseguito senza espressa autorizzazione del Governo, nella quale saranno stabilite le modalità e le condizioni della concessione.

Sarà, in ogni caso, in facoltà del Governatore di regolare l'uso delle acque, di cui al primo comma del presente articolo, da parte delle popolazioni indigene.

Art. 5.

Appartengono al demanio disponibile della Colonia:

a) i terreni già spettanti a tribù o frazioni, stirpi o famiglie indigene ora estinte, che non siano passati di fatto in possesso od uso di altre stirpi o popolazioni;

b) i terreni che si trovino nei diversi casi di devoluzione allo Stato secondo la consuetudine indigena;

c) i boschi e le foreste su cui non risultino diritti di popolazioni indigene;

d) le miniere, le cave e le saline, salvi per altro i diritti del soprasuolo;

e) i territori del bassopiano orientale e di quello occidentale, non abitati da popolazioni a sedi stabili.

Sui territori di cui al presente articolo non potranno, in ogni modo, essere concessi terreni a scopo di colonizzazione, qualora sussistano traccie di coltivazione da parte degli indigeni.

Su detti territori dovrà inoltre essere sempre tenuto conto della necessità delle popolazioni indigene per coltivazione e per pascolo, in relazione al loro sviluppo demografico.

Art. 6.

Potranno essere riavocate allo Stato, passando, secondo i casi, a far parte del demanio pubblico o di quello disponibile, le terre di cui all'art. 2, quando:

a) debbano avere una destinazione di uso pubblico o debbano venire occupate per l'esecuzione di opere di pubblico interesse o risultino comunque necessarie per esigenze di ordine militare o di un pubblico servizio;

b) occorrano per la formazione o l'ampliamento di centri urbani.

Art. 7.

Tutti i provvedimenti relativi alle materie che formano oggetto dei precedenti articoli saranno presi con decreto motivato del Governatore della Colonia, sentite le ragioni degli interessati.

Art. 8.

I diritti sulle terre, spettanti ai terzi a' sensi dell'art. 1, saranno soggetti ad espropriazione per causa di pubblica utilità legalmente riconosciuta e dichiarata, e premesso il pagamento di una giusta indennità, secondo le norme del titolo IV.

La dichiarazione di pubblica utilità e la pronuncia dell'espropriazione vengono fatte dal Governatore, che fissa con motivato decreto anche l'indennità spettante all'espropriato.

Art. 9.

Le terre di cui all'art. 2 saranno sottoposte al pagamento di una imposta fondiaria, la quale potrà anche essere compenetrata nel tributo generale gravante sulle popolazioni indigene.

Art. 10.

Il Governatore della Colonia avrà facoltà di rilasciare terreni demaniali in godimento ad indigeni della Colonia in proporzione dei loro bisogni, dietro pagamento di un canone annuo e nei modi che saranno particolarmente stabiliti.

Art. 11.

Le terre e gli altri immobili e i relativi diritti, dovunque spettanti al demanio, a cittadini e stranieri, od a chiunque spettanti entro le zone edilizie, sono soggetti al regime giuridico italiano, salvo le speciali disposizioni stabilite nel presente ordinamento.

Art. 12.

Ogni contratto o patto relativo a passaggio di proprietà e di ogni altro diritto afferente ad immobili urbani è ammesso senza speciale autorizzazione governatoriale.

Tale autorizzazione è invece necessaria quando il contratto o il patto si riferisca ad immobili di altra natura.

Art. 13.

Chiunque si impossessi indebitamente di un terreno demaniale o sottoposto al regime giuridico indigeno, sarà punito con ammenda sino a lire diecimila, convertibile a norma di legge, e salvo le altre pene che siano applicabili ai sensi del Codice penale.

TITOLO II.

DELLA COLONIZZAZIONE.

Art. 14.

I terreni del bassopiano orientale ed occidentale della Colonia spettanti al demanio disponibile, tenuto conto delle necessità delle popolazioni, potranno essere destinati alla colonizzazione.

Le concessioni agricole di cui al Capo I del Titolo III del presente ordinamento potranno essere accordate esclusivamente sul demanio riconosciuto disponibile a termini dell'art. 15 nel bassopiano orientale ed in quello occidentale della Colonia.

Art. 15.

Sarà provveduto dal Governo della Colonia all'accertamento dei diritti sulle terre spettanti al demanio disponibile a norma dell'art. 5; nonchè alla delimitazione delle zone che, a norma della lettera *c*) dello stesso articolo, debbono intendersi come appartenenti al bassopiano orientale ed occidentale.

TITOLO III.

DELLE CONCESSIONI.

Art. 16.

La concessione è il conferimento, da parte del Governo, del diritto di godere di una cosa immobile allo scopo, nel modo, e per il tempo stabiliti nell'atto relativo, conformemente alle disposizioni contenute nel presente Titolo.

CAPO I.

Concessioni a scopo agricolo.

SEZIONE I. — *Delle varie specie di concessioni.*

Art. 17.

Nei limiti di cui all'art. 14 potranno essere fatte concessioni a scopo agricolo solamente nel bassopiano orientale ed in quello occidentale della Colonia, quali saranno stati delimitati con decreto del Governatore:

a) ad agricoltori italiani provvisti di capitali, che conducano personalmente l'azienda;

b) a capitalisti od a società di capitalisti, a società di produzione legalmente costituite o ad altri enti morali riconosciuti dalla legge, che assumano una intrapresa agricola.

Le concessioni di cui alla lettera *a*) prendono la denominazione di concessioni della prima specie e sono accordate con decreto Governatoriale.

Le concessioni di cui alla lettera *b*) prendono il nome di concessioni della seconda specie e sono accordate con decreto Reale, su proposta del Governatore, sentito il Consiglio Superiore Coloniale.

Art. 18.

Le concessioni della prima specie saranno fatte temporaneamente per una durata non maggiore di anni trenta e per una estensione non inferiore a duecento ettari nè superiore ai trecento.

Art. 19.

Colui che domanda una concessione della prima specie dovrà giustificare la immediata disponibilità di un capitale non inferiore a lire mille per ettaro e proporzionato al genere di coltura che si propone di eseguire.

L'ammontare del capitale sarà determinato dal Governatore, il quale giudicherà sulla sufficienza delle prove di disponibilità fornite.

La somma di cui al precedente capoverso dovrà essere impiegata nella concessione entro il termine di tre anni, pena la revoca della concessione.

Art. 20.

Il concessionario dovrà, sotto pena di revoca della concessione, dirigere personalmente l'azienda, fissando la sua residenza in Colonia, e mettere a coltura nel primo triennio almeno il terzo del fondo e completarne la coltura in un quinquennio dalla data della concessione, salvo quella parte che sia incoltivabile o debba essere razionalmente destinata ad altri usi.

Trascorso il triennio od il quinquennio, ove il fondo non sia stato posto a coltura nei termini e nelle proporzioni suddette, sarà in facoltà del Governatore di limitare la revoca a quella parte della concessione lasciata incolta.

La concessione sarà revocata anche per la parte lasciata al concessionario, qualora questi, successivamente, non adempia per intero ai suoi obblighi nel termine di un anno.

Art. 21.

Le concessioni di cui trattasi sono sottoposte al pagamento di un canone annuo, che sarà determinato secondo il disposto del successivo art. 23.

Art. 22.

Dopo trascorsi almeno cinque anni dalla data della concessione, il concessionario, che abbia adempiuto agli obblighi sopra indicati, potrà operarne l'acquisto in totalità o in parte e divenirne libero ed assoluto proprietario mediante il pagamento di una somma corrispondente alla capitalizzazione del canone annuo, da effettuarsi secondo il disposto dell'articolo successivo.

Nel caso di acquisto totale, il prezzo potrà essere pagato per metà all'atto dell'acquisto e pel rimanente in cinque rate annuali, pel pagamento delle quali l'Amministrazione, oltre l'ipoteca di legge, godrà il privilegio stabilito nel 1° capoverso dell'art. 32.

L'acquisto parziale dovrà essere fatto contro pagamento in contanti, fermi stando i patti dell'atto di concessione per il rimanente del terreno concesso e fermo stando il privilegio di cui al 1° capoverso dell'art. 32 anche sui frutti della parte acquistata.

Art. 23.

All'atto della concessione il Governatore della Colonia stabilirà l'importo e la decorrenza del canone annuo da applicare per le concessioni della prima specie, tenuto conto della loro natura ed ubicazione.

Il canone così stabilito per ciascuna concessione all'atto del rilascio rimarrà invariato per tutta la durata della medesima.

Contemporaneamente sarà anche stabilito il saggio, al quale dovrà effettuarsi la capitalizzazione del canone per le concessioni di cui venga operato il riscatto nel successivo triennio.

In vista dell'entità delle spese occorrenti per l'impianto e della natura delle speciali colture cui i terreni siano destinati, può essere accordata l'esenzione dal pagamento del canone per un periodo di tempo non superiore al quinto dell'intera durata della concessione.

Qualora il concessionario abbandoni la concessione o questa sia revocata prima che sia trascorsa la metà dell'intera

durata, egli sarà tenuto a corrispondere le rate di canone di cui abbia già goduto l'esenzione.

Art. 24.

Le concessioni della seconda specie comprendono quelle di estensione superiore ai trecento ettari e non potranno superare la estensione di ettari diecimila.

Di regola, le concessioni potranno essere accordate quando ne sia possibile l'irrigazione con le acque dei fiumi o dei torrenti; l'estensione della concessione non potrà mai essere superiore alla superficie che risulti irrigabile in relazione al quantitativo dell'acqua disponibile.

In terreni non irrigabili potranno pure accordarsi concessioni per colture seccagne, quando siano riconosciute giovevoli all'economia della Colonia.

Art. 25.

Le concessioni della seconda specie avranno una durata non superiore ad anni 99.

Allo spirare di questo termine, e qualora il concessionario abbia adempiuto a tutti gli obblighi così generali che speciali inerenti alla concessione, questa potrà essere prorogata per un trentennio e così successivamente per un periodo, in complesso, non superiore ad anni 90 alle condizioni da stabilirsi dal Governatore.

Le concessioni suddette non potranno in nessun caso essere convertite in proprietà assoluta.

Art. 26.

Nell'atto di concessione di seconda specie verrà determinato l'importo del canone annuo, la durata delle eventuali esenzioni, l'ammontare del capitale che il concessionario deve obbligarsi ad impiegare nel fondo, i lavori da eseguire, e il termine entro il quale i terreni concessi dovranno essere posti interamente a coltura; con la espressa avvertenza che la non esecuzione degli obblighi assunti importerà la revoca della concessione, che potrà essere totale o parziale a criterio del Governatore, giusta l'art. 20.

Art. 27.

Quando il concessionario di seconda specie non dimostri di poter mettere immediatamente a coltura tutti i terreni compresi nella concessione o di poter eseguire su tutta la superficie di essi gli occorrenti lavori d'impianto, di sistemazione o di preparazione, la consegna dei terreni sarà fatta parzialmente, in ragione dell'estensione che verrà a mano a mano richiesta per essere immediatamente usufruita.

Sulle terre contemplate nell'atto di concessione e non ancora consegnate, il concessionario non potrà far valere alcun diritto o pretesa.

Art. 28.

Entro i limiti massimi di superficie consentiti per le concessioni della prima specie, il Governo della Colonia avrà facoltà, quando ne riconosca la convenienza, di concedere terreni a scopo agricolo mediante alienazione in proprietà assoluta e perpetua.

Il prezzo di vendita sarà determinato in misura non minore a quello che sarebbe applicabile nel momento dell'acquisto pel riscatto del terreno di cui trattasi, secondo le norme contenute nei precedenti articoli.

Ove vi siano più richiedenti, l'aggiudicazione verrà fatta in seguito a licitazione fra i richiedenti stessi.

Sarà però in ogni caso facoltà del Governo di indire un pubblico incanto.

Art. 29.

Nessuno dei concessionari della prima specie può ottenere nè direttamente nè per interposta persona più di una concessione di terreno a scopo agricolo.

Potrà però essere rilasciata una nuova concessione a chi nei casi consentiti sia divenuto proprietario di quella ottenuta precedentemente.

Per quelle della seconda specie, ove la concessione non raggiunga l'estensione massima di diecimila ettari consentita dall'art. 24, potrà essere successivamente aumentata alle medesime condizioni con l'aggiunta di altri appezzamenti, fino a raggiungere il massimo suddetto e sempre che il concessionario presenti i requisiti richiesti.

In nessun caso potranno ad una medesima persona o ditta essere accordati nuovi terreni a scopo agricolo, anche nei modi di cui all'art. 28, in maniera da eccedere complessivamente la surriferita estensione massima di 10,000 ettari, computando anche i terreni per cui siasi operata la conversione in proprietà.

SEZIONE II. — *Degli obblighi e delle facoltà dei concessionari.*

Art. 30.

Il concessionario, sotto pena di revoca della concessione, avrà l'obbligo di coltivare i terreni concessi: dovrà fornire il fondo del bestiame e degli strumenti necessari alla coltivazione; non potrà sospenderne la cultura nè impiegare il fondo ad uso diverso da quello stabilito nell'atto di concessione, e sarà tenuto ad adempiere i patti contenuti nell'atto di concessione.

L'Amministrazione coloniale, senza ingerirsi nella gestione interna dell'azienda, avrà diritto di sorvegliarne l'andamento e di richiedere tutte le notizie che potranno interessarla relative alla coltura e produzione dei terreni.

Art. 31.

E' vietato al concessionario, sotto pena di revoca della concessione, di affittare tutti o parte dei terreni concessi.

Nelle concessioni dovranno essere di preferenza adottati sistemi di colonia a partecipazione nei prodotti; tale sistema potrà essere imposto nell'atto di concessione quando si tratti di popolazioni che già godevano dei terreni stessi.

In tali casi però la direzione e sorveglianza dell'azienda dovrà essere sempre tenuta da un europeo ed il concessionario avrà l'obbligo di fornire i capitali, eseguire le opere, provvedere le sementi e gli istrumenti agricoli necessari per la coltivazione del fondo con sistemi razionali e progrediti.

I patti coi coltivatori indigeni, ove non siano già stabiliti nell'atto di concessione, saranno stipulati davanti alle autorità locali e con la loro approvazione. Le autorità stesse definiranno in via inappellabile tutte le contestazioni che potessero insorgere circa la interpretazione e la esecuzione dei patti suddetti.

Art. 32.

Il concessionario, nei casi in cui sia prescritto, è tenuto a pagare il canone annuo nel termine e nella somma stabilita, senza avere diritto per alcun titolo a nessuna riduzione.

In caso di mancato pagamento del canone, l'Amministrazione sarà, prima di ogni altro, privilegiata, pel credito dell'anno in corso e dei precedenti, sui frutti dell'annata, e sopra le derrate che si trovano nei locali annessi al fondo e provenienti dal medesimo.

Il concessionario che non abbia pagato il canone per tre anni consecutivi incorrerà nella revoca della concessione.

Art. 33.

Nei casi previsti dal presente ordinamento, la revoca sarà sempre pronunziata con decreto governatoriale al verificarsi delle condizioni che vi danno luogo, in qualunque momento o nei termini che sieno espressamente stabiliti nei singoli casi.

Art. 34.

In caso di revoca della concessione o allo spirare di essa, i terreni ritornano immediatamente all'Amministrazione nello stato in cui si trovano, ma liberi d'ogni vincolo, senza che al concessionario od ai terzi possa competere alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione, salvo quanto è disposto nel successivo articolo.

Ove peraltro sui fondi dati in concessione esistano ipoteche iscritte col consenso dell'Amministrazione, si procederà alla subasta secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

Il concessionario può essere inoltre tenuto al risarcimento dei danni arrecati al fondo concesso.

Art. 35.

Per tutte le costruzioni, piantagioni ed opere esistenti al momento della revoca o allo spirare della concessione, l'Amministrazione avrà la facoltà di ritenerle, pagando un compenso sino alla concorrenza della minor somma che risulti fra lo speso ed il migliorato al tempo del rilascio. In caso diverso, il concessionario avrà il diritto di toglierle entro un congruo termine a tutte sue spese e profitto, in quanto siano asportabili senza danno dei terreni.

In quest'ultimo caso il concessionario, ove l'Amministrazione lo richiegga, sarà tenuto a lasciare ancora sul fondo, sino alla prossima stagione agricola, tutte le costruzioni, piantagioni ed opere esistenti, durante il quale periodo la Amministrazione potrà ancora avvalersi della facoltà di ritenerle, pagando o facendo pagare da un nuovo concessionario il compenso da determinarsi come sopra, e provvedendo frattanto, in buona fede, ma senza alcuna responsabilità, alla conservazione delle medesime.

Art. 36.

Sono applicabili alle concessioni le disposizioni ed i criteri per l'espropriazione a causa di pubblica utilità di cui nel capo relativo.

E' per altro riservato al Governo il diritto di occupare gratuitamente e senza alcuna indennità, per quanto si riferisce alla occupazione del suolo, una zona di terreno a scopo di viabilità pubblica o di condotta di acqua o di impianto di linee telegrafiche e telefoniche o di linee elettriche di pubblica utilità, di quella larghezza, lunghezza, direzione e tracciato che sarà ritenuto necessario per la esecuzione delle opere.

Art. 37.

Il concessionario che intenda cedere ad altri la concessione non potrà farlo senza averne ottenuto lo esplicito consenso con provvedimento governatoriale, in cui verranno stabilite le modalità e le condizioni della cessione.

E' fatto divieto al notaio e ad ogni altro pubblico ufficiale di stipulare atti di cessione se non gli consti della intervenuta autorizzazione.

Art. 38.

Previo formale consenso dell'Amministrazione, i concessionari possono contrarre mutui di capitali da impiegarsi per migliorie utili e permanenti e lavori straordinari a vantaggio della concessione, costituendo ipoteche sulla concessione stessa.

Qualunque ipoteca costituita senza il formale consenso dell'Amministrazione è nulla; ed è fatto divieto al notaio od altro pubblico ufficiale di procedere alla stipulazione di atti o contratti del genere.

Nel concedere il suo consenso l'Amministrazione dovrà assicurarsi che la causa per cui vuole contrarsi il mutuo si riferisca esclusivamente e riesca d'utilità alla concessione, e che le condizioni di esso non risultino troppo gravose per il concessionario.

Art. 39.

Al momento del rilascio della concessione sarà compilato l'atto relativo, che a cura del concessionario dovrà essere trascritto a norma delle disposizioni del Codice civile.

Detto atto sarà compilato in tre originali, dei quali uno da conservarsi presso il Governo della Colonia, uno da conservarsi presso l'ufficio del catasto e il terzo da consegnarsi al concessionario.

Art. 40.

L'Amministrazione potrà promuovere la costituzione di consorzi fra concessionari per l'esecuzione e la manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e di viabilità che siano riconosciute di vantaggio comune ai concessionari stessi, nonchè per l'acquisto in comune di macchine, sementi e simili.

L'Amministrazione potrà anche provvedere, quando ne ravvisi la necessità, alla costituzione di consorzi coattivi.

Le norme per la costituzione dei consorzi, per la esecuzione delle opere e per il riparto delle quote saranno determinate con decreto del Governatore. Qualora trattisi di consorzi coattivi, il Governo potrà concorrere nella spesa determinando la misura nel relativo decreto di costituzione.

CAPO II.

Concessioni edilizie.

Art. 41.

Possono essere accordate concessioni edilizie solo con decreto governatoriale, che ne stabilirà pure le condizioni e le modalità.

Art. 42.

Le concessioni suddette saranno fatte a titolo oneroso, previo pagamento di un determinato prezzo per metro quadrato, salvo i casi eccezionali in cui il Governatore, con motivato decreto, ne conceda l'esenzione.

Art. 43.

Il concessionario è obbligato a compiere sull'area concessa una costruzione, conforme allo scopo per cui la concessione fu rilasciata, entro un termine da stabilirsi, avuto riguardo all'entità della costruzione,

In casi di forza maggiore potrà essere accordata una proroga al termine stabilito.

Art. 44.

Adempiuto nel termine prescritto agli obblighi impostigli dal decreto governatoriale di cui all'art. 41, il concessionario diventerà proprietario dell'area concessa.

Il riconoscimento del diritto di proprietà sarà fatto con decreto del Governatore.

Art. 45.

In caso di inadempienza, la concessione resterà senz'altro revocata in tutto o in parte, nè si farà luogo ad alcun compenso o rimborso a favore del concessionario.

Per le opere esistenti al momento della revoca, l'Amministrazione avrà diritto di ritenerle, pagando o facendo pagare da un nuovo concessionario la minor somma che risulti fra lo speso e il migliorato, o di obbligare il concessionario a toglierle, entro un congruo termine, a tutte sue spese e profitto.

Art. 46.

Con decreto governatoriale verranno stabiliti i centri abitati per i quali dovrà istituirsi il piano regolatore.

Il piano regolatore di ciascuno dei centri così stabiliti dovrà essere approvato dal Governatore, il quale giudicherà delle opposizioni, che siano state presentate in seguito alla pubblicazione di esso.

L'approvazione del piano regolatore equivale a dichiarazione di pubblica utilità, ed i proprietari dei terreni e degli edifizi in essi compresi, volendo fare nuove costruzioni o riedificare o modificare quelle esistenti, debbono in ogni caso uniformarsi alle norme tracciate nel piano.

CAPO III.

Concessioni a scopo industriale.

Art. 47.

Rimanendo ferme tutte le disposizioni del Capo I del Titolo III che regolano le concessioni a scopo agricolo, e tenuto conto dei diritti delle popolazioni, possono essere accordate concessioni per la raccolta ed utilizzazione a scopo industriale di prodotti spontanei della Colonia.

Art. 48.

Salvo quanto è appresso disposto per le miniere, le concessioni suddette saranno regolate dalle particolari condizioni che verranno determinate caso per caso, anche sotto pena di revoca, avuto riguardo alla specialità dell'oggetto a cui la concessione si riferisce, ma sempre sotto l'osservanza delle disposizioni generali contenute nei seguenti articoli.

Art. 49.

Le concessioni di cui al presente capo, quando abbiano una durata non maggiore di anni 15 e si riferiscano ad una zona di sfruttamento non superiore a diecimila ettari, saranno fatte con decreto del Governatore; negli altri casi con Decreto Reale su proposta del Governatore, sentito il Consiglio superiore coloniale.

Art. 50.

Le concessioni di cui al presente capo, oltre ai diritti riflettenti la raccolta dei prodotti di cui è oggetto la concessione, non attribuiscono alcun altro diritto sulle zone a cui la concessione si riferisce.

Sarà in ogni caso fatta espressa riserva per gli usi consuetudinari delle popolazioni sui prodotti di cui è oggetto la concessione. Sarà del pari riservata ogni altra ragione di pubblico interesse.

Art. 51.

Qualora una parte delle zone di sfruttamento potesse venir adibita o concessa ad altri usi più rimunerativi, o risultasse comunque necessaria per ragioni di pubblica utilità o di pubblico interesse, la concessione, ove non possa coesistere e riuscir compatibile con le altre destinazioni suaccennate, resterà, per la parte corrispondente, revocata, senza farsi luogo ad alcun compenso, salvo, ove sia possibile, a sostituire l'area revocata con altra di superficie e importanza equivalente.

Art. 52.

Le concessioni di cui al presente capo saranno preferibilmente fatte a capitalisti od a società di capitalisti italiani.

Quando trattisi di società, esse dovranno in ogni caso essere legalmente costituite secondo le disposizioni vigenti nel Regno o nella Colonia. Il Consiglio di amministrazione dovrà essere formato in prevalenza di cittadini italiani, e il personale direttivo e amministrativo dell'azienda dovrà in maggioranza essere costituito di cittadini italiani.

Art. 53.

Coloro che domandano la concessione dovranno dimostrare, nei modi che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, saranno ritenuti più idonei, di possedere la capacità tecnica e quella finanziaria, per potere, nel più breve termine, attivare l'industria.

Quanto alla capacità tecnica, essa dovrà riferirsi alla migliore utilizzazione industriale che siasi fino a quel momento ottenuta della materia di cui trattasi.

Quanto alla capacità finanziaria, il richiedente dovrà dimostrare di poter disporre, al momento della concessione, del capitale occorrente per l'impianto e l'avviamento dell'industria. Nell'atto di concessione dovrà essere stabilito l'importo minimo del capitale da impiegarsi nel modo suddetto in un determinato periodo di tempo, sotto pena di revoca della concessione, e potrà anche essere prescritto che il concessionario depositi in garanzia una determinata somma, da ritirarsi gradualmente, a mano a mano che egli giustifichi l'impiego di una somma corrispondente nel modo suindicato.

Nell'atto di concessione potrà essere stabilito un minimo di produzione da raggiungersi in un determinato periodo, sotto pena di revoca della concessione.

La concessione potrà anche essere revocata ad insindacabile criterio del Governatore, qualora senza giusti motivi resti per più di un anno sospesa la normale produzione.

Art. 54.

Quando trattisi di industrie che richiedono larghi studi ed esperimenti di carattere tecnico o commerciale e che per la loro natura ed estensione esigano ingenti capitali, e sempre che i richiedenti presentino, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, sicure garanzie di serietà e capacità, potranno essere accordate, sempre nelle forme stabilite nell'art. 49, concessioni provvisorie di durata non superiore a diciotto mesi.

Scaduto tale termine, o dovrà provvedersi per la concessione definitiva, ovvero dichiararsi la decadenza della concessione provvisoria.

Durante il periodo della concessione provvisoria, il concessionario non potrà fruire dei terreni compresi nella concessione se non nei limiti strettamente necessari per compiere gli studi e gli esperimenti di cui al comma primo.

La concessione provvisoria non diventerà definitiva se non quando, entro il termine prescritto, il richiedente dimostri di trovarsi nelle condizioni volute ai sensi del precedente articolo, secondo le modalità da stabilirsi nell'atto provvisorio.

Art. 55.

In corrispettivo ai vantaggi che vengano accordati al concessionario, le concessioni di cui al presente capo saranno sottoposte al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione, sotto forma, sia di un canone annuo, sia di una percentuale sul valore del prodotto, sia di una partecipazione nei profitti dell'industria.

Avuto riguardo alla natura dell'industria, potrà essere consentito un periodo di esenzione dal pagamento dei corrispettivi suddetti.

Art. 56.

Qualunque nuova industria venga stabilita in Colonia potrà essere esentata, per un decennio dalla data dell'inizio, da qualsiasi imposta o tassa relativa all'esercizio dell'industria stessa, e dai dazi di entrata sui macchinari occorrenti per i singoli impianti.

Le esenzioni dalla imposta e dal pagamento dei diritti doganali saranno stabilite nell'atto di concessione, ovvero disposte con provvedimento del Governatore.

Art. 57.

Finchè duri l'esercizio della concessione non potranno essere accordati a successivi concessionari per la medesima industria condizioni che riescano, nel loro complesso, più favorevoli di quelle stabilite a favore dei precedenti concessionari.

In caso diverso i concessionari precedenti avranno diritto di ottenere le condizioni fatte al successivo concessionario, prese nella loro totalità e indivisibilmente.

Art. 58.

Nelle concessioni di cui al presente Capo potrà essere accordato al concessionario, per un determinato periodo di tempo, un diritto di prelazione in confronto di qualsiasi nuova domanda che venisse presentata da terzi pel medesimo oggetto.

Tale diritto dovrà essere esercitato, nei modi e termini da prescriversi, agli stessi patti ai quali verrebbe accolta la nuova domanda, e, qualora occorra, dietro un proporzionale aumento della produzione e del capitale industriale.

Art. 59.

Per le concessioni suddette potrà, in casi specialissimi, essere accordato un diritto di esclusività per un periodo non superiore ad anni 15.

Tale diritto non potrà essere conferito se non in quei casi in cui trattisi dello sfruttamento di prodotti per l'innanzi non utilizzabili industrialmente nella Colonia o da utilizzarsi in nuovi generi di industrie, e per cui occorra l'impiego di ingenti capitali.

Le zone di sfruttamento dovranno essere limitate alle necessità dell'industria, ma potranno essere successivamente aumentate a seconda dello sviluppo della medesima.

Dovrà in ogni caso essere stabilito il minimo di produzione da raggiungersi in un determinato periodo iniziale e in quelli successivi, sotto pena di revoca della concessione.

Per la parte della produzione che possa occorrere pel consumo interno il prezzo massimo di vendita dovrà essere determinato nell'atto di concessione.

Art. 60.

Le concessioni di cui ai due precedenti articoli saranno sempre sottoposte al pagamento di un diritto a favore dell'Amministrazione, nei modi indicati nell'art. 55, salvo ad accordare un periodo di esenzione ai sensi del capoverso dell'articolo stesso.

Esse saranno in ogni caso rilasciate con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore coloniale.

CAPO IV.

Concessioni minerarie.

Art. 61.

Le miniere in Colonia non possono essere coltivate se non in virtù di una concessione.

Agli effetti del presente Capo, sono considerate come miniere le lavorazioni aperte su giacimenti di qualsiasi sostanza minerale suscettibile di una utilizzazione industriale, ad eccezione delle saline e delle cave di materiali da costruzione.

Art. 62.

Chiunque abbia trovato indizi di giacimenti minerari, deve farne denuncia all'Autorità, indicandone la località e la natura e fornendo le altre notizie che potranno essergli richieste.

SEZIONE I. — *Dei permessi di ricerca.*

Art. 63.

I permessi di ricerca possono essere accordati soltanto a cittadini italiani, ovvero a Società italiane le quali, costituite legalmente secondo le disposizioni vigenti nel Regno e nella Colonia, abbiano almeno due terzi di amministratori italiani e la direzione tecnica prevalentemente italiana.

Chi vuole ottenere un permesso di ricerca deve presentarne domanda al Governo della Colonia, indicando in essa:

a) il suo nome, cognome e domicilio;

b) l'oggetto della ricerca;

c) la zona per cui richiede il permesso di ricerca, unendo il relativo piano, a scala non inferiore di 1:25.000.

L'area, oggetto di ciascuna domanda di permesso di ricerca, non può avere una superficie maggiore di ettari 1000, salvo il disposto dell'art. 67.

Art. 64.

Se il Governatore ritiene ammissibile la domanda di ricerca, ne ordina l'inserzione nel Bollettino Ufficiale della Colonia, con espressa indicazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle eventuali opposizioni.

Scaduto tale termine e non essendovi opposizioni, il Governatore esamina la domanda anche in rapporto agli in-

teressi pubblici connessivi, agli interessi delle popolazioni ed alle garanzie di serietà, capacità tecnica e potenzialità finanziaria del richiedente, e rifiuta o accorda il permesso, con quelle limitazioni e condizioni che ritiene necessarie.

Art. 65.

Le domande presentate entro il termine indicato nel primo comma dell'articolo precedente, sono fra loro concorrenti e la priorità nella presentazione non conferisce diritto di preferenza.

Per tutte le domande concorrenti, si segue la procedura indicata nell'articolo precedente.

Nel caso di permesso di ricerca relativo ad un'area contigua ad una concessione di miniera in esercizio, la domanda presentata dal concessionario della miniera ha la preferenza sulle altre, purchè concorrano le condizioni indicate nell'art. 63.

Art. 66.

I permessi di ricerca hanno durata non maggiore di due anni, salvo quanto è stabilito nell'articolo successivo.

Il Governatore, a suo giudizio insindacabile, può prorogarne la durata di un anno, purchè i lavori eseguiti ed i capitali impiegati dimostrino la serietà degli intenti del ricercatore e la probabilità di favorevoli risultati.

Art. 67.

Qualora si costituisca una Società, un Sindacato o un Consorzio, allo scopo di sfruttare una o più zone della Colonia per determinati minerali, il Ministro delle Colonie, su proposta del Governatore e su parere conforme del Consiglio Superiore Coloniale, può accordare il permesso di ricerca per qualunque estensione, revocando altresì i permessi di ricerca eventualmente dati in dette zone per gli stessi minerali, sempre quando se ne possa prevedere un grande vantaggio per lo sviluppo industriale e l'incremento economico della Colonia.

In tal caso il permesso ha la durata di tre anni, e, se concorrano le condizioni previste nell'articolo precedente, può essere prorogato con decreto del Governatore per altri due anni; dopo il qual termine le aree, che non siano state accordate in concessione, ritornano libere dal precedente vincolo minerario.

Art. 68.

I permessi di ricerca, oltre il caso previsto dall'articolo precedente, possono essere revocati:

a) se siano sopraggiunti gravi motivi di interesse generale;

b) se, entro quattro mesi dalla comunicazione avutane, il ricercatore non abbia iniziato i lavori, o questi siano stati comunque interrotti, salvo il periodo delle grandi pioggie o altri casi di forza maggiore.

Art. 69.

Nei casi di revoca di permessi di ricerca previsti nel precedente art. 67, al ricercatore compete, oltre il rimborso delle spese utili, un compenso che viene corrisposto dal nuovo permissionario in relazione alla entità della scoperta ragionevolmente sperata al momento della revoca.

L'ammontare di tale compenso, in mancanza di bonario accordo, è determinato dal Governatore, il quale fissa altresì le modalità e le garenzie del pagamento.

Contro il provvedimento del Governatore è ammesso ricorso, nel termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione, al Ministro delle Colonie, il quale decide, sentito il parere del Consiglio superiore Coloniale.

Nel caso di revoca per motivi di interesse generale, di cui alla lettera *a*) del precedente articolo, spetterà il solo rimborso delle spese utili.

Art. 70.

Colui che ha ottenuto un permesso di ricerca ha il diritto — limitando le occupazioni del soprasuolo a quanto sarà stato stabilito nel permesso stesso — di eseguire tutti i lavori che riterrà necessari per condurre le ricerche, salvo la osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 72.

Il materiale estratto non può essere lavorato in luogo, nè trasportato altrove a scopo di lucro, se ciò non sia stato espressamente autorizzato nel permesso di ricerca, e, in ogni caso, subordinatamente alle condizioni stabilite dal Governo della Colonia.

Art. 71.

I permessi di ricerca non possono cedersi nè a titolo gratuito nè contro corrispettivo, senza speciale consenso del Governatore e se non concorrano, nei riguardi del concessionario o dell'acquirente, le condizioni previste negli articoli 63 e 64.

Colui che abbia ottenuto un permesso di ricerca, può in qualunque momento rinunciarvi, rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 72.

Il ricercatore è tenuto al risarcimento dei danni arrecati coi lavori di ricerca al proprietario del suolo e ad ogni altro avente diritto, e può essere obbligato dal Governatore a prestare cauzione o a fare un deposito, con le norme dell'art. 93.

Art. 73.

In caso di rinuncia o di revoca del permesso, o allo spirare di esso, le zone ritornano libere di qualsiasi peso all'Amministrazione, la quale può disporne a favore di nuovi richiedenti.

Per le opere compiute dal ricercatore, salvo il disposto dell'art. 69, questi non ha diritto a compenso, nè può variarne lo stato, al momento del rilascio.

Per i macchinari e per i materiali estratti, esistenti sul luogo, l'Amministrazione ha facoltà di ritenerli, pagando, o facendo pagare dal nuovo titolare del permesso, il loro valore al momento dell'acquisto: in caso diverso il titolare stesso ha diritto di toglierli a tutte sue spese e profitto.

Per le costruzioni si applica il disposto della prima parte dell'art. 35.

Art. 74.

I decreti di revoca o di accettazione di rinuncia dei permessi di ricerca, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale della Colonia.

Art. 75.

Chi abbia rinvenuto un giacimento, a suo giudizio utilmente coltivabile, ne deve dare avviso al Governatore, il quale, ove occorra e anche d'ufficio, con suo decreto, da inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Colonia, dichiara la miniera scoperta e concedibile.

SEZIONE II. — *Conferimento, esercizio e revoca delle concessioni minerarie.*

Art. 76.

Le concessioni minerarie sono fatte con decreto del Governatore, da inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Colonia.

Esse non possono avere per oggetto che miniere dichiarate scoperte e concedibili e non possono essere rilasciate se non alle persone o Società indicate nell'art. 63.

Art. 77.

Colui che domanda la concessione deve dimostrare, nel modo ritenuto idoneo dall'Amministrazione, di possedere la capacità tecnica e finanziaria per coltivare la miniera.

Art. 78.

Lo scopritore, purchè dimostri di possedere i requisiti prescritti dall'articolo precedente, è preferito nella concessione della miniera da lui scoperta, salvo il disposto dell'articolo 81.

Deve all'uopo farne domanda, entro sei mesi dalla data della inserzione nel Bollettino Ufficiale della Colonia del decreto di dichiarazione di scoperta.

Trascorso questo termine, senza che egli abbia presentato la domanda e dimostrato di possedere i requisiti anzidetti, il Governatore, con suo decreto da inserirsi nel Bollettino Ufficiale della Colonia, dichiara che la miniera può essere conceduta ad altri. In tal caso compete allo scopritore un premio e il rimborso delle spese, secondo le norme degli articoli 81 capoverso, e 82.

Art. 79.

La superficie da comprendersi nella concessione non può essere superiore a quella già compresa nel permesso di ricerca e deve risultare da un piano annesso alla relativa domanda, redatto in scala non minore di 1:5.000.

Essa può, nell'interesse della coltivazione della miniera, essere delimitata diversamente da quella del permesso di ricerca.

Art. 80.

La domanda di concessione è inserita nel Bollettino Ufficiale della Colonia e sono assegnati 60 giorni per le opposizioni.

Queste devono essere notificate al richiedente, al quale è prefisso un termine di 30 giorni per rispondere.

Art. 81.

Nel caso previsto nell'art. 67 il Ministro, su proposta del Governatore e previo parere conforme del Consiglio superiore Coloniale, può, non ostante il diritto di preferenza stabilito dall'art. 78 a favore dello scopritore di una miniera, darne la concessione ad una Società, Sindacato o Consorzio, sempre quando se ne possa prevedere un grande vantaggio per lo sviluppo industriale e l'incremento economico della Colonia.

Allo scopritore, in tal caso, competono il rimborso delle spese e un premio da determinare con le norme dell'articolo seguente.

Art. 82.

Il premio dovuto dall'Ente concessionario allo scopritore è commisurato all'utile netto che si presume potersi ricavare dal quantitativo di minerale messo in vista coi lavori di ricerca e in misura non superiore al 50 per cento dell'utile stesso.

Allo scopritore è dovuto inoltre il rimborso delle spese necessarie per le costruzioni e per i lavori utili già eseguiti e del valore del macchinario utilizzabile o del minerale estratto esistente nella miniera, salvo la facoltà di asportare il minerale e il macchinario purchè non ne derivi danno alla miniera.

L'ammontare del premio e del rimborso dovuti allo scopritore, in difetto di bonario accordo fra le parti, è determinato con la procedura indicata nell'art. 69.

Art. 83.

Le concessioni sono temporanee.

La loro durata, entro il limite di anni 75, è stabilita in relazione alle circostanze locali, alla natura del minerale, alla difficoltà di estrarlo e ai capitali da impiegare.

Allo spirare del termine della concessione questa può essere rinnovata per successivi periodi, purchè la durata complessiva non oltrepassi gli anni 99.

Art. 84.

Ogni concessionario deve corrispondere annualmente all'Erario della Colonia, od agli aventi diritto sul terreno, un canone fisso da stabilirsi nell'atto di concessione, per ogni ettaro di superficie conceduta.

Egli è inoltre tenuto, dopo un sessennio dalla data del decreto di concessione, al pagamento di una tassa annua proporzionale.

Tale tassa è determinata al principio di ogni triennio dal Governatore in base all'utile medio del triennio precedente.

Contro il provvedimento del Governatore, è ammesso ricorso nei modi e termini dell'art. 69.

Per il pagamento dei diritti come sopra dovuti, l'Amministrazione è privilegiata prima di ogni altro, sui materiali estratti tuttora esistenti nella zona concessa e sugli accessori mobili e immobili destinati al servizio e alla coltivazione della miniera.

Art. 85.

Il concessionario può in qualsiasi momento rinunciare alla concessione, rilasciandone analoga incondizionata dichiarazione.

Art. 86.

La concessione può essere revocata:

a) quando, salvo casi di forza maggiore, il concessionario non abbia convenientemente iniziato i suoi lavori entro il termine di quattro mesi dalla data della concessione divenuta definitiva;

b) quando, senza autorizzazione del Governatore, abbia sospesa la normale lavorazione per sei mesi, salvo i casi di forza maggiore debitamente notificati;

c) quando, per due annualità consecutive, non abbia corrisposto all'Amministrazione le tasse o i canoni dovuti;

d) quando non abbia adempiuto agli obblighi imposti dal presente ordinamento e dall'atto di concessione.

Art. 87.

In caso di rinuncia o di revoca o allo spirare della concessione, è applicabile il disposto dell'art. 73.

Art. 88.

Il concessionario può cedere la concessione, purchè la persona o l'Ente a cui vien fatta la cessione, siano tra quelli indicati nell'art. 63 e presentino i requisiti prescritti dall'art. 77.

La cessione è nulla se non sia stata autorizzata dal Governatore.

Il nuovo concessionario subentra negli obblighi e nei diritti spettanti al primitivo concessionario.

Art. 89.

Le concessioni sono suscettibili di ipoteca e di procedura coattiva e possono essere cedute nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 37 del presente ordinamento, in quanto sia applicabile, e in conformità con le ordinarie disposizioni del Codice civile e del Codice di procedura civile.

Art. 90.

Il concessionario, sotto l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli seguenti, può eseguire, nella zona concessa, tutti i lavori e gli scavi occorrenti per l'utilizzazione della miniera, facendo propri i materiali estratti e che formano oggetto della concessione.

Può anche appropriarsi gli altri materiali ricavati in occasione dei lavori stessi, purchè ne abbia ottenuta speciale autorizzazione.

Art. 91.

Il concessionario è tenuto a risarcire tutti i danni cagionati dai lavori.

Art. 92.

Ove i lavori non siano di lunga durata ed il terreno possa, nel termine di un anno, essere restituito alla primitiva coltura, l'indennità dovuta al possessore viene ragguagliata al doppio del prodotto netto, che avrebbe dato il terreno danneggiato e provvisoriamente occupato.

Se l'occupazione del terreno priva il coltivatore del suolo dei suoi prodotti per oltre un anno, oppure se, per effetto dei lavori eseguiti, i terreni non sono più adatti alla cultura, in mancanza di bonario accordo fra le parti, la misura del compenso è fissata dal Governatore.

Art. 93.

Quando i lavori si estendano a terreni coltivati o a boschi, il possessore dei medesimi ha diritto di esigere, a sua scelta, prima che si comincino i lavori, una cauzione idonea da prestarsi avanti l'Autorità governativa, oppure un deposito in denari o in titoli di Stato, da farsi nelle pubbliche casse.

In difetto di bonario accordo fra le parti, l'ammontare della cauzione o del deposito è stabilito dal Governatore con provvedimento provvisoriamente esecutorio.

Art. 94.

Se i lavori debbono estendersi sotto o in prossimità di abitati, luoghi chiusi, edifici o luoghi sacri, strade pubbliche, corsi d'acqua, canali, acquedotti o sorgenti, il concessionario deve preventivamente essere autorizzato dal Governatore ad eseguirli e deve prestare una cauzione per tutti gli eventuali danni.

Successivamente, quando egli abbia dimostrato, in contraddittorio con gli interessati, di avere eseguito tutti i lavori necessari per prevenire ogni specie di danno, può ottenere di essere liberato dalla cauzione.

Art. 95.

Per le opere che, anche fuori delle zone concesse, debbano intraprendersi per il deposito o trasporto, con qualsiasi mezzo, compresi i fili aerei, delle materie escavate, per il transito dei materiali necessari all'esercizio della miniera, per il collocamento degli apparecchi e dei forni occorrenti alla preparazione e lavorazione dei minerali, il Governatore, riconosciutane la necessità, con suo decreto stabilisce la servitù, e, secondo i casi, autorizza la temporanea occupazione, o emette la dichiarazione di espropriazione per pubblica utilità.

Il decreto è inserito nel Bollettino ufficiale della Colonia, notificato agli interessati e reso pubblico in quei modi che verranno indicati nel regolamento.

Contro tale provvedimento è ammesso, entro tre mesi dall'ultima notificazione o pubblicazione, il ricorso a norma del terzo comma dell'art. 69.

Trascorso inutilmente il termine per ricorrere, o respinto il ricorso, il Governatore, in difetto di bonario accordo tra le parti, determina la indennità dovuta al concessionario, il modo e le garanzie di pagamento.

Anche contro questo provvedimento è ammesso ricorso a termini dell'art. 98.

Art. 96.

Sono di pertinenza dell'Amministrazione coloniale, e devono esserle consegnate senza indennizzo di sorta, le pietre scritte e qualunque altro monumento di interesse storico o scientifico, rintracciati in occasione dei lavori.

SEZIONE III. — *Disposizioni generali.*

Art. 97.

Con decreto del Governatore saranno emanate tutte le norme necessarie per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente Capo, e particolarmente quelle riguardanti la polizia delle miniere, la disciplina dei lavori in rapporto alla pubblica incolumità o all'interesse pubblico, e il controllo sulla estrazione e sulla circolazione dei prodotti delle miniere, agli effetti delle prescrizioni contenute nell'art. 84.

Con le dette norme saranno altresì stabilite le penalità pecuniarie per i contravventori, fino a un massimo di lire diecimila, salvo le altre pene che siano applicabili a termini del Codice penale.

Art. 98.

Avverso i provvedimenti presi dal Governatore in virtù delle disposizioni contenute nel presente Capo, è ammesso il ricorso al Ministero delle Colonie.

Il ricorso, quando non sia prescritto un termine diverso, deve essere notificato al Governo della Colonia, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data della comunicazione fatta all'interessato, nei modi che sono indicati nel regolamento.

Il Ministro decide con suo decreto, sentito il Consiglio Superiore Coloniale, e il suo provvedimento è definitivo.

CAPO V.

Concessioni varie.

Art. 99.

Nei terreni demaniali o comunque di pertinenza dell'Amministrazione, sarà in facoltà del Governatore di rila-

sciare, con suo decreto, concessioni temporanee di terreno per l'esercizio di cave e fornaci o per esperimenti industriali. Tali concessioni saranno rilasciate così ad europei come ad indigeni, a titolo oneroso o gratuito, sotto la osservanza delle norme e alle particolari condizioni che saranno, caso per caso, stabilite nell'atto. Dovranno per superficie e per durata essere limitate a quanto è necessario in relazione allo scopo per cui vengono rilasciate.

Saranno decadute qualora non siano usufruite per la durata di un semestre.

Art. 100.

I boschi e le foreste non potranno essere oggetto di concessione.

La razionale utilizzazione dei boschi e delle foreste demaniali, come l'uso dei boschi e foreste da parte delle popolazioni che ne abbiano il possesso, sarà regolato con disposizioni speciali e di massima da emanarsi dal Governatore.

CAPO VI.

Del procedimento relativo alla presentazione delle domande e al rilascio delle concessioni.

Art. 101.

Le domande di concessioni di qualsiasi genere dovranno essere presentate al Governo della Colonia.

Esse dovranno indicare, dando i necessari elementi, gli appezzamenti richiesti. Il Governatore accerterà, anzitutto, se questi facciano parte del demanio disponibile della Colonia, e solo nel caso affermativo disporrà la pubblicazione della domanda nel Bollettino Ufficiale, richiedendo in pari tempo all'istante che questa venga corredata dei documenti necessari a comprovare s'egli si trova nelle speciali condizioni prescritte per i singoli casi, e, qualora occorra, dei relativi piani, schizzi e progetti.

Art. 102.

Salvo i casi nei quali sia disposto altrimenti nel presente ordinamento, le concessioni saranno rilasciate dal Governatore della Colonia.

Sarà revocata qualsiasi concessione agricola, industriale, mineraria e varia, che non sia, entro dieci mesi dalla sua data, susseguita dalla effettiva presa di possesso per parte del concessionario.

Art. 103.

I funzionari civili e militari della Colonia in attività di servizio non possono presentare domande nè ottenere concessioni, sia direttamente sia per interposta persona. Non possono inoltre acquistare proprietà che derivino da precedenti concessioni prima che sia decorso un decennio dalla trasformazione della concessione in proprietà.

Art. 104.

Le domande di concessioni, se ritenute accettabili, saranno pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Colonia, assegnando un congruo termine per le eventuali opposizioni da parte di terzi.

Di tali opposizioni sarà inappellabilmente giudicato dal Governatore della Colonia, salvo che si riferiscano a questioni di puro diritto civile di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria.

Art. 105.

I decreti di concessione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Colonia.

Art. 106.

Prima che vengano effettuati il rilascio e l'immissione in possesso della concessione, saranno eseguiti, a spese dei richiedenti, tutti gli accessi, le constatazioni e gli accertamenti che saranno ritenuti necessari.

Fino a tanto che non sia avvenuta la consegna del terreno, la concessione non sarà considerata definitiva.

Per tali spese ogni richiedente sarà tenuto a versare una somma in deposito, da stabilirsi volta per volta a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

TITOLO IV.

DELLE ESPROPRIAZIONI A CAUSA DI PUBBLICA UTILITÀ.

Art. 107.

Sono soggetti ad espropriazione i beni immobili e i diritti sulle terre spettanti ai terzi, che occorrano direttamente o indirettamente per l'attuazione dei piani regolatori e di ampliamento dei centri abitati della Colonia, per l'impianto e riordinamento dei pubblici servizi, per la costruzione di acquedotti, ivi compresa la istituzione di zone di rispetto a tutela igienica delle acque, di fognature e campi di epurazione, di edifici destinati a pubblici usi e in genere per l'attuazione di fini di pubblico interesse o di ragione politica riconosciuti tali con decreto del Governatore.

Art. 108.

Le indennità di espropriazione saranno, in ogni caso, fissate con motivato decreto del Governatore, sentito il parere di una Commissione composta di due funzionari dell'ufficio tecnico e dell'ufficio agrario e presieduto da un magistrato della Colonia.

Detta Commissione potrà richiedere alle parti interessate i documenti e le informazioni che riterrà necessarie a stabilire il valore degli immobili espropriati e potrà eseguire sopraluoghi con diritto di entrare nei fondi privati.

Art. 109.

Non è dovuto alcun compenso per turbato o interrotto esercizio dell'azienda, per scorporo o frazionamento della proprietà; per accesso turbato; per limitazione o obblighi imposti dai piani regolatori o dai regolamenti edilizi e di igiene; nè per qualsivoglia danno temporaneo dipendente dall'esecuzione dell'opera.

Le opere eseguite posteriormente alla data dei decreti di approvazione dei piani regolatori e di ampliamento nelle aree destinate a strade, piazze o giardini ed annessi, non daranno diritto a indennità, anzi dovranno essere demolite a spese del proprietario quando intralcino la esecuzione dei piani di cui sopra.

Art. 110.

In caso di assenza degli espropriandi o dei legittimi rappresentanti di espropriandi incapaci, il presidente del tribunale civile della Colonia designa un curatore speciale che li rappresenti.

Art. 111.

Avverso i decreti emessi dal Governatore in applicazione degli articoli 107 e 108 è ammesso da parte degli interessati il ricorso al Re.

TITOLO V.

DEL CATASTO.

CAPO I.

Istituzione del catasto.

Art. 112.

Per tutti i terreni già dati o che saranno dati in concessione e soggetti al regime giuridico italiano verrà formato un catasto.

Tale catasto comprenderà:

a) il catasto rurale;

b) il catasto urbano;

c) il catasto speciale.

Art. 113.

Il catasto rurale comprende i terreni concessi o rilasciati a scopo agricolo in proprietà a europei.

Il catasto urbano comprende le zone già incluse nei piani regolatori edilizi dei centri abitati ai sensi dell'art. 46.

Il catasto speciale ha per oggetto la catastazione di determinate zone sulle quali si esercitino diritti di particolare natura o che presentino particolare interesse per l'economia della Colonia.

Art. 114.

Con decreto del Governatore della Colonia saranno istituiti gli uffici occorrenti per la formazione e la conservazione del catasto, ed emanate le norme per il loro funzionamento.

CAPO II.

Formazione del catasto.

SEZIONE I. — *Catasto rurale.*

Art. 115.

La formazione del catasto rurale, che ha come riferimento territoriale i Commisari regionali, consta delle operazioni seguenti:

1° la delimitazione dell'area da catastarsi, l'apposizione dei relativi termini e il rilevamento delle linee interne all'area stessa;

2° il tracciamento in mappa dei risultati delle precedenti operazioni;

3° l'iscrizione di ciascuna concessione nella tavola censuaria con i propri numeri di mappa e con le opportune annotazioni nel registro delle partite e nell'indice dei possessori coi trapassi anteriori o contemporanei alla catastazione.

Art. 116.

La catastazione per i terreni già dati in concessione o rilasciati in proprietà sarà eseguita entro il termine che sarà fissato nel regolamento da emanarsi dal Governatore per la formazione e la conservazione del catasto.

Per quei terreni relativamente ai quali, prima della data del presente ordinamento, si sia proceduto ad operazioni catastali, verrà stabilito caso per caso dal Governo se convenga ripetere le operazioni o se quelle già eseguite diano sicuro affidamento quanto alla precisione delle mappe, alla delimitazione dell'area catastata, ed alla apposizione dei termini.

La catastazione per tutti gli altri terreni verrà eseguita mano a mano che i terreni stessi saranno dati in concessione o rilasciati in proprietà.

Art. 117.

Nell'eseguire i rilievi delle proprietà o concessioni esistenti e delle concessioni che di mano in mano venissero date, gli operatori catastali debbono attenersi alle norme seguenti:

a) la posizione dei punti trigonometrici e poligonali dev'essere determinata a mezzo di coordinate riportate al meridiano ed alla perpendicolare ad esso, passanti per uno dei punti principali della triangolazione generale dell'Istituto geografico militare;

b) nei territori non compresi nella rete dell'Istituto geografico si dovrà eseguire una apposita triangolazione;

c) la triangolazione generale dovrà essere completata con la determinazione di altri punti ausiliari tutte le volte che quelli già stabiliti non siano sufficienti per assicurare l'esattezza delle operazioni;

d) la triangolazione sussidiaria eseguita per la determinazione di questi punti dev'essere raccordata alla triangolazione generale.

Art. 118.

Dopo esaurite le operazioni, di cui all'articolo precedente, sarà provveduto alla determinazione dei confini ed alla apposizione dei termini di ciascuna proprietà o concessione da riportare nelle mappe.

Art. 119.

Saranno tracciate e delimitate le strade rurali, le quali rimarranno di proprietà demaniale.

Il tracciato della strada sarà riportato nella mappa.

Art. 120.

Lungo i principali corsi d'acqua e lungo le linee d'impluvio di maggiore importanza, sarà tracciata e fissata, con termini da riferirsi nella mappa, una zona di terreno destinata al passaggio pubblico ed a servitù pubblica di attingere acqua.

SEZIONE II. — *Catasto urbano.*

Art. 121.

Per ciascun centro urbano verrà tracciata una sola mappa con la divisione in lotti e sezioni in conformità del relativo piano regolatore edilizio.

Ogni fabbricato deve essere rilevato separatamente con le aree annesse.

SEZIONE III. — *Catasto speciale.*

Art. 122.

Il catasto speciale si occupa della catastazione:

a) delle concessioni minerarie, anche di ricerche;

b) delle zone che siano oggetto di concessioni industriali di sfruttamento;

c) dei boschi e delle foreste che siano oggetto di concessioni industriali di sfruttamento;

d) delle acque demaniali ai sensi dell'art. 4 e delle concessioni relative alla raccolta e alla derivazione delle acque stesse.

Con decreto del Governatore della Colonia potranno essere stabilite altre concessioni o speciali zone da formare oggetto del catasto speciale, quando si ravvisi l'opportunità di regolarizzare speciali atti non compresi nel presente ordinamento.

Art. 123.

Salvo le particolari disposizioni contenute nei seguenti articoli, le operazioni relative al catasto speciale si limiteranno a quelle occorrenti per determinare la posizione e, quando del caso, la superficie ed i limiti, con l'approssimazione sufficiente ai singoli casi.

I rilevamenti devono essere fatti in mappe separate per ciascuna concessione, ancorchè questa sia contigua ad altre comprese nel catasto rurale o in centri urbani.

CAPO III.

Pubblicazione del catasto.

Art. 124.

Almeno un mese prima che siano iniziate le operazioni catastali in una zona o territorio, ne sarà dato annunzio al pubblico mediante avviso da inserirsi sul Bollettino Ufficiale della Colonia.

Gli interessati potranno assistere alle operazioni catastali, allo scopo di fare le proprie osservazioni circa la confinazione e terminazione dei terreni.

Essi potranno, contro l'operato dei tecnici catastali, ricorrere al Governatore che provvederà con motivato decreto.

Le modalità per la pubblicazione del catasto saranno stabilite nel regolamento previsto dall'art. 150 del presente ordinamento.

CAPO IV.

Conservazione del catasto.

SEZIONE I. — *Degli atti catastali.*

Art. 125.

Costituiscono il catasto della Colonia:

a) le mappe;

b) la tavola censuaria;

c) il registro delle partite;

d) l'indice dei possessori.

Art. 126.

Le modalità circa la forma e il contenuto degli atti catastali saranno stabilite nel regolamento governatoriale di cui all'art. 150 del presente ordinamento.

SEZIONE II. — *Della iscrizione nei registri catastali.*

Art. 127.

La iscrizione nei registri catastali ha valore puramente descrittivo e non costituisce da sola la constatazione legale dei diritti sugli immobili e delle loro mutazioni.

L'iscrizione deve essere fondata sopra un titolo giuridico abile per l'acquisto e la trasmissione dei diritti sugli immobili secondo le leggi vigenti nella Colonia. Il possesso, qualunque ne sia la durata, non è titolo giuridico sufficiente per la iscrizione.

Art. 128.

Non può farsi luogo ad una iscrizione per trasferimento di un diritto se il dante causa non risulta già iscritto nei registri catastali come investito di quello stesso diritto.

Questa disposizione si applica anche ai trasferimenti che vengono consentiti da eredi o legatari.

Il notaio, a richiesta della parte che ne anticipi la spesa, deve curare che siano iscritti gli atti da esso stipulati e soggetti a tale formalità.

Art. 129.

Sono soggetti all'iscrizione sui registri catastali:

1° tutti gli atti di concessione di qualsiasi genere;

2° tutti gli atti traslativi o dichiarativi della proprietà di immobili o di altri diritti sopra beni immobili;

3° i trasferimenti di immobili o di altri diritti su beni immobili per causa di morte, la rinunzia all'eredità o al legato, la dichiarazione di accettazione dell'eredità col beneficio di inventario, o la cessione dell'eredità beneficiata ai creditori o ai legatari, sempre quando nell'eredità siano compresi beni immobili o crediti garantiti con ipoteche;

4° gli atti costitutivi di ipoteca o di servitù e quelli che modificano o regolano il modo di esercizio delle servitù legali e dei diritti di uso e di abitazione, o contengono rinunzia ai diritti medesimi;

5° l'abbandono dei diritti di comproprietà a favore degli altri compartecipanti e del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante;

6° i contratti che contengono costituzione di dote di beni immobili, di diritti reali immobiliari, di crediti ipotecari, o la clausola del reimpiego, o la comunione fra i coniugi;

7° le domande o le dichiarazioni di riscatto convenzionale, le domande di devoluzione del fondo enfiteutico, di separazione della dote, e l'opposizione alla separazione del bene in comunione da parte dei creditori o concessionari del partecipante;

8° le transazioni che abbiano per oggetto i diritti indicati nei nn. 3 e 4;

9° i contratti di locazione di immobili eccedenti i tre anni, e gli atti da cui risulta la cessione o la liberazione di pigione o di fitti non ancora scaduti per lo stesso termine, o qualsiasi privilegio sui prodotti dell'immobile;

10° i contratti di società pel godimento di beni immobili;

11° le sentenze che emanino sopra gli atti e i trasferimenti di cui ai nn. 1 a 3, le sentenze di vendita all'incanto di beni immobili o di altri beni o diritti capaci di ipoteca, e le sentenze che dichiarano l'esistenza di una convenzione verbale della natura di quelle enunciate nei precedenti numeri;

12° il precetto immobiliare;

13° tutti i diritti di ipoteca costituiti sulle concessioni a norma del precedente art. 38.

Art. 130.

Coloro che hanno stipulato una convenzione, ottenuta una sentenza, o proposta una domanda soggetta a iscrizione nell'interesse di persona incapace da loro rappresentata, o che hanno prestata assistenza nella convenzione o nel giudizio, devono curare che segua l'iscrizione dell'atto o della sentenza.

Art. 131.

La iscrizione non può farsi se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata, nella quale le sottoscrizioni dei contraenti siano state legalmente autenticate.

Le sentenze e gli atti eseguiti in paese estero devono essere debitamente legalizzati.

Art. 132.

Le interdizioni e le inabilitazioni e le revoche delle une e delle altre, pronunciate nella Colonia e divenute esecutive, saranno, a cura del Pubblico Ministero, comunicate, per mezzo di estratto delle relative sentenze, al conservatore del catasto.

Il conservatore, quando il provvedimento riguardi persone inscritte nei registri catastali, farà immediatamente l'annotazione relativa.

Art. 133.

La cancellazione dai registri catastali dell'iscrizione di un diritto o della annotazione di una domanda non potrà aver luogo se non in forza di atto rogato dal notaio, o da altro pubblico ufficiale a lui equiparato, e da cui risulti il consenso degli interessati, o di sentenze passate in giudicato.

Art. 134.

La iscrizione può domandarsi quantunque non siensi pagate ancora le tasse cui fosse soggetto il titolo, ove si tratti di atto pubblico ricevuto nel Regno o nella Colonia o di sentenza pronunziata da un'autorità giudiziaria del Regno o della Colonia.

Se si tratta di atto pubblico ricevuto nel Regno o di sentenza pronunziata anche nel Regno, il richiedente deve presentare anche un'altra copia del titolo al conservatore, la quale è da costui vidimata e trasmessa all'ufficiale incaricato nel Regno della riscossione della tassa.

SEZIONE III. — *Del modo di procedere all'iscrizione.*

Art. 135.

Prima di rogare un atto, il notaio, ove non conosca personalmente i contraenti, deve assicurarsi della loro identità personale per mezzo di quattro persone, fidefacienti, da esso conosciute.

L'atto pubblico dovrà contenere:

1° il nome e cognome e la paternità, il luogo di nascita ed il domicilio o la residenza dei contraenti;

2° la natura giuridica del diritto costituito o trasferito, le condizioni cui la costituzione od il trasferimento sieno subordinati, i termini da cui essi dipendono, e tutte le altre modalità di natura reale che limitino l'esercizio del diritto;

3° l'indicazione esatta, coi dati catastali, dell'immobile cui il contratto si riferisce. Ove trattisi di smembramenti, dovranno essere indicati esattamente i confini ed i termini, sopra un piano tracciato a cura dell'ufficio catastale.

In base all'atto, avranno luogo per cura del conservatore le annotazioni sulla tavola censuaria, nel registro delle partite e nell'indice dei possessori.

A richiesta degli interessati, il conservatore rilascerà certificato dell'avvenuta iscrizione.

Art. 136.

L'annotazione delle domande di rescissione, di revocazione o di annullamento, non potrà aver luogo, da parte del conservatore, se non sulla presentazione della citazione. In calce od in margine della citazione stessa, che sarà restituita all'interessato, il conservatore accerterà l'adempimento dell'annotazione.

L'iscrizione in base a sentenza, o l'annotazione della sentenza di annullamento, rescissione o risoluzione di atti iscritti, avranno solo luogo in base a copia autentica della sentenza, rilasciata dal cancelliere della autorità giudiziaria da cui la sentenza è emanata, ed alla prova del passaggio in giudicato della sentenza medesima.

Art. 137.

In caso di successione, gli eredi, per ottenere la iscrizione, dovranno presentare, con ricorso all'autorità giudiziaria del luogo dove sono situati gli immobili, il certificato dell'iscrizione del defunto nei registri catastali come proprietario dei beni, e gli atti ed i documenti da cui risulti la qualità ereditaria. Qualora trattisi di concessione, dovrà farsi constare anche della facoltà a succedere.

L'autorità giudiziaria ordinerà per decreto la iscrizione a favore degli eredi.

Il decreto dovrà contenere l'esatta indicazione del nome, cognome, paternità, luogo di nascita e di residenza degli eredi, nonchè degli immobili cui la successione si riferisce coi dati catastali che li concernano.

In base a copia autentica del decreto, il conservatore opererà l'annotazione sui registri catastali.

Art. 138.

L'iscrizione d'un legatario si farà, o in forza di dichiarazione da assumersi nelle forme volute, con cui l'erede acconsente alla immissione del legatario nel possesso, od in virtù di sentenza passata in giudicato, che dichiari l'erede obbligato a quella immissione.

SEZIONE IV. — *Dei doveri del conservatore del catasto.*

Art. 139.

Il conservatore ha l'obbligo di rifiutarsi alle iscrizioni, annotazioni o cancellazioni sui registri catastali:

1° quando gli sia presentato un atto dell'autorità pubblica non emanato nelle forme prescritte nei singoli casi;

2° quando gli sia presentato un atto non notarile, con sottoscrizioni non legalmente autenticate, o un atto notarile non legalizzato se stipulato fuori del Regno o della Colonia, o una copia non autentica di sentenza o di decreto, o infine una citazione non notificata;

3° quando la persona riguardo alla quale si chiede la iscrizione o l'annotazione non risulti dai registri catastali investita del diritto cui l'atto si riferisce;

4° quando dall'atto presentato non risulti, con l'indicazione dei dati catastali, l'immobile cui l'atto stesso si riferisce;

5° quando dai registri, o in forza delle disposizioni del presente ordinamento, risulti a carico dell'alienante la mancanza di capacità di disporre;

6° quando, trattandosi di sentenza, non vengano presentati i documenti che provino l'avvenuto passaggio in cosa giudicata.

Fuori di questi casi il conservatore non può rifiutarsi alle iscrizioni, annotazioni e cancellazioni di cui sia richiesto.

Art. 140.

Il conservatore, quando gli viene presentato un atto da inscriversi o da annotarsi, deve rilasciare al richiedente

una ricevuta coll'indicazione del giorno della presentazione.

Operata la formalità, deve custodire nel proprio archivio l'atto in base a cui operò l'iscrizione o l'annotazione, salvo i casi appositamente indicati nel presente ordinamento.

Art. 141.

Il conservatore deve, nelle ore che verranno fissate, permettere la ispezione dei suoi registri a chiunque ne faccia richiesta.

Deve pure rilasciare, a chiunque ne faccia richiesta, certificati delle iscrizioni od annotazioni risultanti dai suoi registri, ed estratti tanto della tavola censuaria, quanto del registro delle partite.

Art. 142.

Quando il conservatore rifiuti di eseguire l'iscrizione, l'annotazione o la cancellazione, dovrà rilasciare al richiedente una dichiarazione scritta, indicando i motivi del rifiuto, e restituirgli i documenti.

Il richiedente potrà ricorrere contro il conservatore all'autorità giudiziaria.

Art. 143.

Il conservatore è responsabile dei danni risultanti:

a) dall'omissione, nei suoi registri, delle iscrizioni od annotazioni di cui sia richiesto, come pure dagli errori incorsi in tali operazioni;

b) dagli errori od omissioni incorsi nei certificati od estratti di cui venga richiesto;

c) dagli errori od omissioni nella regolare conservazione degli atti catastali.

SEZIONE V. — *Del valore giuridico e della conservazione della mappa.*

Art. 144.

La mappa ha valore unicamente come descrizione topografica dei beni, quando peraltro si sia provveduto a collegarla alla triangolazione geodetica della Colonia, a norma dell'articolo 117. Anche in quest'ultimo caso però, quando risulti che lo stato di fatto della concessione o della proprietà come è rilevato nella mappa non corrisponda allo stato di diritto creato dal decreto che accorda la concessione o rilascia la proprietà del terreno, o quando si ha fondata ragione di ritenere la mappa comunque irregolare, il Governo ordina la rettifica della mappa in relazione allo stato di diritto del concessionario o del proprietario e l'apposizione eventuale dei nuovi termini.

La presente disposizione vale anche per le concessioni e le proprietà già esistenti anteriormente al presente ordinamento.

Art. 145.

La conservazione della mappa è affidata esclusivamente alle cure del conservatore ed è posta sotto la sua responsabilità.

Art. 146.

I diritti da corrispondersi per le operazioni di cui al presente ordinamento e le norme per la loro riscossione saranno stabiliti con decreto Reale, udito il Consiglio Superiore Coloniale.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E GENERALI.

Art. 147.

Le mappe catastali eseguite prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento, dovranno essere verificate e collegate alla triangolazione geodetica della Colonia, a norma del disposto dell'art. 117, tenuto presente il disposto dell'art. 116.

Art. 148.

Le concessioni a scopo agricolo, già accordate con Regio decreto ai sensi della legge 1° luglio 1890, n. 7003, seguiteranno ad essere regolate dalle condizioni contenute nel relativo atto di concessione.

Quelle accordate dal Governo della Colonia a sensi del R. decreto del 31 gennaio 1909, n. 378, seguiteranno anche esse ad essere regolate dalle condizioni contenute nei relativi atti di concessione fino a quando non siano rilasciate in proprietà libera ed assoluta, ovvero non siano revocate.

Art. 149.

Tutte le domande di concessioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente ordinamento e in ordine alle quali non sia stato ancora statuito, resteranno di nessun effetto, salvo ad essere rinnovate, nelle forme prescritte, a cura degli interessati.

Qualora le domande stesse vengano rinnovate nel termine di tre mesi dalla data dell'entrata in vigore del presente ordinamento, sarà tenuto conto, agli affetti della precedenza, della data della domanda primitiva. In caso diverso, la precedenza sarà determinata in base alla data della nuova domanda.

Art. 150.

Le norme per la esecuzione del presente ordinamento saranno stabilite con apposito decreto governatoriale, il quale fisserà anche le sanzioni punitive per le infrazioni alle disposizioni contenute nel presente ordinamento, comminando pene pecuniarie non superiori alle lire duemila.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per le colonie
DI SCALEA.

Numero di pubblicazione 565.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 2568.

Passaggio dell'Istituto dei ciechi di Cagliari alla diretta dipendenza del Ministero della istruzione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Visto lo statuto organico dell'Istituto dei ciechi in Cagliari approvato con R. decreto 8 giugno 1897;

Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Istituto dei ciechi di Cagliari, è dichiarato istituto scolastico e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 219. — COOP.

Numero di pubblicazione 566.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 2569.

Passaggio dell'Istituto Vittorio Emanuele II per i fanciulli ciechi, in Firenze, alla diretta dipendenza del Ministero della istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Visto lo statuto organico dell'Istituto Vittorio Emanuele II per i fanciulli ciechi di Firenze, approvato con R. decreto 1° marzo 1894;

Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Istituto Vittorio Emanuele II per i fanciulli ciechi, in Firenze, è dichiarato istituto scolastico e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 220. — COOP.

Numero di pubblicazione 567.

REGIO DECRETO 30 agosto 1925, n. 2570.

Passaggio dell'Istituto provinciale dei ciechi di Lecce, alla diretta dipendenza del Ministero della istruzione.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841;

Visto lo statuto organico dell'Istituto provinciale dei ciechi in Lecce, approvato con R. decreto 17 febbraio 1921;

Ritenuto che gli scopi dell'educazione e dell'istruzione inerenti al detto Istituto hanno prevalenza notevole sui fini di assistenza;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto col Ministro per l'istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Agli effetti dell'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2841, l'Istituto provinciale dei ciechi in Lecce, è dichiarato istituto scolastico e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'istruzione, restando tuttavia conservati i fini di assistenza inerenti all'Istituto medesimo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato dalla Regia nave *Savoia*, addì 30 agosto 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — FEDELE.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 221. — COOP.

Numero di pubblicazione 568.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1926, n. 280.

Modalità per l'esonero dalle tasse a favore degli alunni bisognosi delle Regie scuole agrarie medie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'alunno di disagiata condizione domestica che, nell'insieme delle prove pel conseguimento del titolo didattico di ammissione alle Regie scuole agrarie medie, abbia conseguita la media di nove decimi, e non meno di otto in ciascuna prova, può essere accordata la dispensa totale dalla tassa di immatricolazione e dalla tassa d'iscrizione annuale.

Può essergli accordata la dispensa di metà delle tasse quando nell'insieme delle prove anzidette abbia conseguita la media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna prova.

La dispensa di cui ai comma precedenti può essere concessa anche all'alunno che riporti le medie anzidette negli esami di ammissione di cui l'art. 34 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214.

Art. 2.

Negli anni scolastici successivi al primo, l'alunno può ottenere la dispensa dalle tasse di iscrizione annuale e di laboratorio quando abbia conseguita la promozione al corso superiore, riportando, in sede di scrutinio finale, una media di nove decimi e non meno di otto in ciascuna materia e nelle esercitazioni pratiche di agraria e di industrie agrarie, se aspira alla dispensa totale, ed una media di otto decimi e non meno di sette in ciascuna materia e nelle anzidette esercitazioni, se aspira alla dispensa parziale.

Art. 3.

La dispensa totale o parziale dal pagamento della tassa di abilitazione può concedersi all'alunno che, nella prima sessione di esami del 3° corso pel conseguimento del diploma e del titolo di perito agrario, abbia ottenuto le votazioni di cui all'articolo precedente.

L'alunno che riporti le stesse votazioni nella prima sessione d'esami del 4° corso specializzato può essere dispensato rispettivamente dal pagamento totale o parziale della tassa di diploma di specializzazione.

Art. 4.

La dispensa dalle tasse non può concedersi all'alunno che nello scrutinio finale abbia riportato un voto di condotta inferiore a nove decimi.

Art. 5.

La domanda di dispensa dal pagamento totale o parziale delle tasse del primo anno deve presentarsi al direttore della scuola insieme alla domanda di immatricolazione, o, per coloro che l'abbiano sostenuto, subito dopo superato l'esame di ammissione.

Per gli anni successivi al primo tali domande debbono essere presentate al direttore insieme alla domanda di iscrizione.

Le domande per la dispensa totale o parziale del pagamento della tassa di abilitazione e di diploma di specializzazione debbono essere presentate al direttore subito dopo superati gli esami relativi.

Art. 6.

Alla domanda di dispensa totale o parziale l'alunno deve unire un attestato dell'Amministrazione del comune in cui la sua famiglia ha domicilio ed uno dell'agente delle imposte che certifichino lo stato della sua famiglia e provino le condizioni disagiate di essa.

Art. 7.

Il Comitato amministrativo della scuola o la Giunta esecutiva di esso, presi in esame i documenti, può richiedere, ove lo creda necessario, ulteriori informazioni alle autorità governative e decide sulle domande caso per caso, tenendo conto del numero dei figli che la famiglia contemporaneamente fa istruire in istituti governativi o pareggiati nei quali si paghino tasse scolastiche e di tutte le altre condizioni che possano determinare il grado di agiatezza della famiglia.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 215. — COOP.

Numero di pubblicazione 569.

REGIO DECRETO 7 febbraio 1926, n. 282.

Approvazione della Convenzione 4 febbraio 1926 per l'elettrificazione della ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta (Cumana).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con Nostro decreto 9 maggio 1912, n. 1447;

Viste le leggi 27 giugno 1912, n. 638; 14 luglio 1912, n. 835; 29 dicembre 1912, n. 1365; 8 giugno 1913, n. 631; 23 luglio 1914, n. 742, e il Nostro decreto 8 marzo 1914, n. 428;

Visti i decreti-legge 23 febbraio 1919, n. 303; 8 luglio 1919, n. 1327; 23 gennaio 1921, n. 56; 31 agosto 1921, n. 1222; 6 febbraio 1923, n. 431; 23 maggio 1924, nn. 996 e 998; 29 luglio 1925, n. 1509, e 31 dicembre 1925, n. 2525;

Visto il R. decreto 12 ottobre 1883, n. 1641 (serie 3ª) col quale venne approvata e resa esecutoria la Convenzione stipulata il 30 settembre 1883 per la concessione alla Società delle ferrovie napoletane della costruzione e dell'esercizio della ferrovia a trazione a vapore da Napoli per Pozzuoli a Torregaveta;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata e resa esecutoria la Convenzione addizionale 4 febbraio 1926 stipulata fra i delegati dei Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, in rappresentanza dello Stato, ed il legale rappresentante della Società ferrovie napoletane, per l'elettrificazione della ferrovia Napoli-Pozzuoli-Torregaveta, concessa alla Società stessa mediante Convenzione 30 settembre 1883.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 218. — COOP.

Numero di pubblicazione 570.

REGIO DECRETO 26 novembre 1925, n. 2567.

Soppressione del Collegio dei probiviri per l'industria tessile con sede in Canneto sull'Oglio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 13 ottobre 1918, n. 1672;
Visti i Regi decreti 20 gennaio 1921, n. 108, e 31 luglio 1921, n. 1098;
Veduto il R. decreto 22 dicembre 1918, n. 2020, con il quale venne istituito in Canneto sull'Oglio un Collegio di probiviri per l'industria tessile avente giurisdizione nei comuni di Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Medole, Roverbella, Rivarolo Mantovano,
Considerato che il detto Collegio non ha mai esplicato alcuna attività;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con quello per la giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio di probiviri per l'industria tessile istituito in Canneto sull'Oglio con R. decreto 22 dicembre 1918, n. 2020, avente giurisdizione nei comuni di Canneto sull'Oglio, Castiglione delle Stiviere, Medole, Roverbella, Rivarolo Mantovano, è soppresso.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 216. — COOP.

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1926.

Istituzione dell'Ufficio del lavoro nel porto di Bari.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1923, n. 2476, che contiene le norme per la disciplina del lavoro nei porti;
Visto il R. decreto legge 1° febbraio 1925, n. 232, relativo all'istituzione degli Uffici del lavoro nei porti del Regno;
Visto il proprio decreto 15 marzo 1925, che ordina la formazione dei ruoli dei lavoratori del porto di Bari;
Udito il Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

CAPO I.

Organizzazione dell'Ufficio del lavoro.

Art. 1.

E' istituito presso la Capitaneria di porto di Bari un Ufficio del lavoro portuale, a cui spettano le attribuzioni previste dal R. decreto-legge n. 232 del 1° febbraio 1925.

L'Ufficio del lavoro è posto sotto la vigilanza del comandante del porto ed è diretto da un ufficiale del corpo delle Capitanerie di porto.

Art. 2.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro è assistito da un Consiglio da lui presieduto e del quale fanno parte:
1° un funzionario del competente circolo d'ispezione dell'industria e del lavoro nominato dal Ministero dell'economia nazionale;
2° il presidente della Camera di commercio o un suo delegato;
3° un rappresentante dei datori di lavoro portuali designato dalla Camera di commercio;
4° due rappresentanti dei lavoratori dei quali uno nella persona del segretario della Corporazione dei lavoratori del porto e l'altro designato dagli operai permanenti inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.
Colle stesse modalità sarà provveduto alla designazione di un egual numero di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, quali membri supplenti destinati a sostituire i corrispondenti membri effettivi in caso di assenza.
Nel caso di impedimento del direttore dell'Ufficio del lavoro la direzione dell'Ufficio stesso e la presidenza del Consiglio verranno assunte la altro ufficiale della Capitaneria, nominato dal comandante del porto.
A richiesta di alcuno dei membri, e ogni qualvolta egli ne scorga il bisogno, il presidente potrà chiamare a partecipare alle sedute del Consiglio, in qualità di esperti e con semplice voto consultivo, i rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti che abbiano ingerenza o interesse nell'esplicazione del lavoro portuario, come pure ogni altra persona del ceto commerciale e industriale e della classe operaia ritenuta atta a fornire chiarimenti sulle questioni poste all'ordine del giorno o che vi sia comunque interessata.
Il Consiglio dovrà inoltre sentire i rappresentanti delle associazioni e degli Enti interessati al traffico del porto che ne facciano richiesta, quando all'ordine del giorno siano inscritte questioni di massima o di interesse collettivo. A tal uopo, ogni ordine del giorno che si riferisce alle questioni predette dovrà essere pubblicato all'albo dell'Ufficio del lavoro e comunicato alla Camera di commercio almeno cinque giorni prima della relativa seduta e la richiesta delle associazioni ed Enti di cui sopra, dovrà essere presentata all'Ufficio del lavoro almeno un giorno prima della seduta.

Art. 3.

Le modalità per la designazione dei rappresentanti degli imprenditori e dei lavoratori saranno stabilite con apposita ordinanza del comandante del porto.

Art. 4.

La convocazione del Consiglio del lavoro è fatta dal direttore dell'Ufficio.

Art. 5.

I membri elettivi del Consiglio devono risiedere in Bari ed essere facilmente reperibili. Essi durano in carica un biennio e possono essere rieletti; tuttavia decadranno dal mandato, e dovranno essere immediatamente sostituiti, quando venisse accertata a loro carico qualche infrazione al presente regolamento.
Quando si verifichino circostanze per le quali sia pregiudicato e reso difficile il regolare funzionamento del Con-

siglio del lavoro, il Ministro per le comunicazioni, udito quello per l'economia nazionale, potrà, a proprio insindacabile giudizio, decretare lo scioglimento del Consiglio stesso e provvedere alla sua ricostituzione con facoltà di derogare dalle norme stabilite dal precedente art. 2, tranne per quanto riguarda il rappresentante dell'Economia nazionale.

Il Consiglio così ricostituito durerà in carica sei mesi e potrà essere confermato per altri sei mesi.

Art. 6.

Il Consiglio del lavoro delibera a maggioranza di voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

A parità di voti prevarrà quello del presidente.

Contro le deliberazioni del Consiglio le parti interessate potranno far ricorso al giudizio inappellabile del comandante del porto.

Art. 7.

Il personale esecutivo dell'Ufficio del lavoro sarà assunto con le norme vigenti sull'impiego privato e retribuito a carico dei fondi dell'Ufficio.

La sua nomina sarà fatta con provvedimento del comandante del porto.

La composizione organica, il trattamento economico, le attribuzioni ed i diritti e doveri del personale suddetto, nonchè le indennità da corrispondersi a coloro che partecipano al funzionamento dell'Ufficio del lavoro, risulteranno da apposito regolamento che sarà compilato dal comandante del porto, sentito il Consiglio e sottoposto all'approvazione del Ministero delle comunicazioni entro un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

Spetta al direttore dell'Ufficio del lavoro portuale di provvedere:

a) pel disimpegno dei servizi di segreteria, corrispondenza, contabilità, statistica ed archivio dell'Ufficio stesso;

b) per la raccolta degli atti del Consiglio del lavoro e per la esecuzione delle relative deliberazioni;

c) per la preparazione degli argomenti e delle proposte da porsi all'ordine del giorno del Consiglio previa approvazione del comandante del porto;

d) per la tenuta dei ruoli dei lavoratori e degli elenchi degli imprenditori e per la custodia dei relativi incartamenti;

e) per l'avviamento della mano d'opera al lavoro;

f) per la rigorosa osservanza delle norme prescritte e per il mantenimento dell'ordine e della disciplina del lavoro;

g) per il controllo sulla gestione e sul funzionamento delle cooperative e delle associazioni in genere tra lavoratori;

h) per l'esatta applicazione delle norme sull'assicurazione obbligatoria, per la corresponsione integrale dei salari nella misura stabilita e per l'osservanza delle tariffe vigenti tanto da parte dei lavoratori che degli imprenditori e datori di lavoro in genere;

i) per la verifica ed occorrendo per il visto, su richiesta degli interessati, delle note di lavoro e delle fatture, acciocchè non siano gravate sul commercio tariffe superiori a quelle prescritte, o spese per prestazioni non avvenute;

l) per la risoluzione delle controversie individuali che insorgessero fra le varie parti interessate al lavoro portuale circa l'esecuzione del lavoro e l'applicazione delle relative tariffe;

m) per l'applicazione delle sanzioni disciplinari secondo le modalità previste dal seguente capo V;

n) per l'adempimento di ogni altro incarico che gli venisse affidato dal Ministero delle comunicazioni o per esso dal comandante del porto.

Art. 9.

Il comandante del porto quando ne ravvisi il bisogno e la convenienza, potrà destinare sottufficiali e marinai di porto a coadiuvare il personale dell'Ufficio del lavoro nell'esercizio delle sue funzioni ispettive e di vigilanza, e richiedere, ove sia d'uopo, il concorso di altri agenti della forza pubblica e della Regia guardia di finanza.

Art. 10.

I fondi di cui l'Ufficio del lavoro portuale potrà disporre per sopperire alle spese inerenti al suo funzionamento saranno costituiti:

1° dalla contribuzione che potrà essere autorizzata a riscuotere a carico dei ricevitori o speditori delle merci, per ogni tonnellata di merce sbarcata od imbarcata nell'ambito del porto e delle sue dipendenze, a termini dell'art. 5 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232;

2° dalle somme versate dagli imprenditori e dalle associazioni cooperative operaie a titolo di canone per la concessione di esercizio di imprese di lavoro in porto;

3° dall'importo delle tessere a pagamento distribuite ai lavoratori nonchè dalla vendita di pubblicazioni e stampati dell'Ufficio.

Art. 11.

L'esazione del contributo di cui all'art. 10 è affidata alla Regia dogana che ne curerà il versamento alla locale Sezione di tesoreria provinciale ove dovrà essere aperto uno speciale conto corrente intestato alla Capitaneria di porto.

In tale conto corrente dovranno essere altresì versati i proventi di cui ai nn. 2 e 3 dello stesso art. 10.

Art. 12.

Tutti gli introiti ed i prelevamenti sul conto corrente di cui all'art. 11 saranno effettuati mediante ordinativi e mandati.

Per le spese d'ufficio il direttore dell'Ufficio del lavoro sarà autorizzato ad emettere a proprio favore un mandato di anticipazione per quella somma che sarà determinata dal Consiglio del lavoro e della quale terrà conto separato che allegherà coi documenti giustificativi, al rendiconto generale di cui al seguente art. 14.

Art. 13.

Alla fine di ogni trimestre si procederà agli opportuni controlli fra la Capitaneria di porto, la Regia dogana e la Sezione di tesoreria provinciale sia degli introiti che dei prelevamenti avvenuti sul conto corrente.

Art. 14.

Alla fine di ogni esercizio finanziario l'Ufficio del lavoro presenterà il rendiconto documentato dell'esercizio scaduto.

Il rendiconto sarà esaminato dal Consiglio e poscia dal comandante del porto, il quale lo trasmetterà al Ministero delle comunicazioni non oltre il primo trimestre del nuovo esercizio.

Entro il mese di gennaio di ogni anno il direttore dell'Ufficio compilerà una relazione corredata di notizie e dati statistici sul movimento del lavoro, sul funzionamento dell'Ufficio e sulle questioni di maggiore importanza trattate dal Consiglio.

CAPO II.

Lavoratori.

Art. 15.

Il presente ordinamento si applica al lavoro che si compie nell'ambito del porto per l'imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci nonchè al trasporto, di queste, mediante veicoli, dalle banchine agli stabilimenti situati fuori dell'ambito del porto.

Il presente ordinamento, salvo l'obbligo di osservare le disposizioni generali di polizia del lavoro, non si applica:

a) ai facchini doganali;

b) al personale dipendente da aziende che abbiano la gestione di arredamenti portuali e addetto all'esercizio degli arredamenti stessi;

c) al personale addetto a lavori e servizi nell'interno degli stabilimenti commerciali gestiti dalla Comera di commercio e degli altri stabilimenti autorizzati ad esercitare la loro industria nell'ambito del porto.

Art. 16.

Sono considerati lavoratori del porto, a termini del presente ordinamento, tutti gli operai addetti al lavoro di cui all'articolo precedente con le eccezioni in esso previste.

I lavoratori sono divisi in categorie e nelle categorie si suddividono in permanenti ed avventizi.

Nel ruolo dei permanenti devono essere compresi soltanto i lavoratori che dal lavoro portuale prevalentemente ricavino i mezzi di sussistenza.

Le categorie, le loro attribuzioni e, per ciascuna di esse, il numero dei lavoratori permanenti ed avventizi sono determinati dal Consiglio del lavoro in base alle esigenze dei vari rami del traffico.

Art. 17.

Tutti i lavoratori del porto, sia permanenti che avventizi, debbono essere inscritti nei ruoli tenuti dall'Ufficio del lavoro.

Nessuno potrà essere ammesso al lavoro in porto se non sia inscritto nei ruoli suddetti salve le eccezioni di cui al secondo comma dell'art. 15.

Art. 18.

Nessuno potrà essere adibito a lavori di una categoria diversa da quella nel cui ruolo trovasi inscritto, senza una speciale autorizzazione dell'Ufficio del lavoro, il quale potrà altresì autorizzare o disporre di ufficio i passaggi da una all'altra categoria.

Nel caso di passaggi definitivi l'Ufficio dovrà attenersi alle deliberazioni prese dal Consiglio a termini dell'ultimo comma dell'art. 16.

Art. 19.

I ruoli dei lavoratori indicheranno per ogni inscritto:

a) il numero d'ordine e la data d'inscrizione;

b) le generalità;

c) il servizio militare compiuto e le ricompense e benemerenze comunque acquistate;

d) il servizio prestato da avventizio, nel caso di lavoratori permanenti;

e) i passaggi di categoria;

f) le imputazioni e condanne;

g) le punizioni disciplinari;

h) le interruzioni nel lavoro e relative cause;

i) i cambiamenti di domicilio;

l) l'associazione o cooperativa di cui faccia parte.

Tutti i documenti riferentisi a ciascun inscritto saranno custoditi in un fascicolo personale.

Art. 20.

Per ottenere l'inscrizione nei ruoli dei lavoratori occorrono i seguenti requisiti:

1° aver compiuto l'età di 18 anni e non oltrepassata quella di 35;

2° essere cittadino italiano;

3° essere di sana e robusta costituzione;

4° non aver mai riportato condanne per delitti di istigazione od associazione a delinquere, falsi di qualunque genere, delitti contro la pubblica incolumità e la libertà di lavoro, delitti di omicidio o lesioni personali, quando la pena applicata al caso sia stata quella della reclusione; delitti di furto, rapina, estorsione, ricatto, truffa od altre frodi, appropriazione indebita o ricettazione, danneggiamento di opere o d'impianti portuali; od avere ottenuta la riabilitazione;

5° essere di buona condotta morale;

6° essere residente nel comune di Bari.

Salvo quanto è disposto dall'art. 21, le inscrizioni nei ruoli dei lavoratori permanenti sono riservate agli avventizi della stessa categoria che dimostreranno di conservare i requisiti di cui sopra, tranne quello dell'età.

Art. 21.

Se a completare il ruolo dei permanenti di una categoria non fossero sufficienti gli avventizi delle categorie stesse, l'Ufficio del lavoro, prima di addivenire a nuove ammissioni, disporrà il passaggio a detta categoria degli avventizi delle altre categorie quando questi avventizi siano eccedenti ai bisogni normali della categoria a cui appartengono.

Il passaggio sarà disposto prima per coloro che ne abbiano fatto domanda e, non bastando, anche di autorità per gli ultimi inscritti del ruolo.

Le inscrizioni nel nuovo ruolo seguiranno l'ordine delle date di ammissione nel ruolo degli avventizi, precedendo a parità di data, il più anziano di età.

Art. 22.

Non potrà farsi luogo ad alcuna ammissione, sia nei ruoli dei lavoratori permanenti, sia in quelli degli avventizi, senza che, per deliberazione dell'Ufficio del lavoro, sia stata dichiarata aperta la inscrizione e stabilito il numero dei posti da coprirsi.

Art. 23.

L'apertura delle inscrizioni ai ruoli dei lavoratori del porto sarà resa di pubblica ragione mediante apposito manifesto a cura del direttore dell'Ufficio. Ogni richiedente l'inscri-

zione nei ruoli dovrà farne domanda all'Ufficio del lavoro entro il termine stabilito accludendovi un estratto dell'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana, quello di residenza, il certificato penale e di buona condotta.

Questi due ultimi documenti dovranno essere di data non anteriore a tre mesi a quella della domanda.

Per il passaggio da avventizio a permanente l'interessato dovrà presentare i certificati penale e di buona condotta.

Art. 24.

Le domande saranno esaminate dal Consiglio del lavoro, il quale giudicherà sulla idoneità dei richiedenti e stabilirà la graduatoria degli idonei, dopo avere esaminati gli atti e proceduto agli altri accertamenti necessari.

Saranno titoli di preferenza agli effetti della graduatoria le benemerenze acquistate in guerra, gli atti al valore di marina e al valor civile e l'essere figli o fratelli di lavoratori del porto.

La graduatoria sarà resa pubblica mediante affissione all'albo dell'Ufficio e al comandante del porto è riservata la decisione sugli eventuali ricorsi, che dovranno essere presentati entro il termine di quindici giorni dalla detta pubblicazione.

Art. 25.

All'atto dell'inscrizione nei ruoli, l'Ufficio del lavoro rilascerà ad ogni lavoratore una tessera a pagamento, con fotografia, munita della firma dell'inscritto od altro segno di riconoscimento.

La tessera, oltre alle generalità, indicherà la categoria, il ruolo ed il numero a cui è inscritto il lavoratore.

Art. 26.

Tutti i lavoratori del porto sono tenuti:

1° a presentarsi regolarmente alle chiamate ed al lavoro;

2° a portare sempre con loro, ed esibire a qualunque richiesta dei funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro e della forza pubblica, la tessera personale;

3° ad avere speciale cura di tale documento onde evitarne lo smarrimento e, in caso questo avvenga, a denunciarlo immediatamente;

4° a notificare senza indugio le variazioni di residenza, la chiamata alle armi e tutte le altre circostanze che possano influire sulla loro reperibilità;

5° a non assentarsi dal lavoro se non con autorizzazione di chi dirige o sorveglia le operazioni;

6° ad eseguire sollecitamente ed a regola d'arte, in conformità delle disposizioni di chi spetta, i lavori loro affidati, evitando di arrecare danni a persone, merci, attrezzi e macchinari;

7° a rispettare i funzionari ed agenti dell'Ufficio del lavoro, della Regia capitaneria di porto, della Regia dogana e della forza pubblica e ad ubbidire agli ordini che dagli stessi venissero loro impartiti nei riguardi della disciplina del lavoro e della sicurezza e polizia portuarie;

8° ad eseguire i lavori della propria categoria senza sospenderli, nè parzialmente nè totalmente, per qualunque controversia potesse insorgere;

9° a non cedere ad altri per verun motivo la propria tessera, ed a non farsi sostituire da altri nel lavoro sotto pena di radiazione dai ruoli;

10° ed in generale ad osservare tutte le norme e disposizioni riguardanti il lavoro portuario.

Art. 27.

Il direttore dell'Ufficio del lavoro potrà, per giustificati motivi, concedere delle licenze ai lavoratori in misura non superiore a tre mesi per ogni anno.

Art. 28.

Le cancellazioni dai ruoli saranno effettuate nei seguenti casi:

1° su richiesta scritta del lavoratore;

2° in caso di sua invalidità o decesso;

3° quando il lavoratore abbia superato il 65° anno di età;

4° quando abbia perduto uno dei requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5, 6 dell'art. 20;

5° quando per manifeste prove, debba ritenersi incapace al lavoro portuale od elemento pericoloso a sè ed agli altri, o si sia reso colpevole di autolesionismo,

6° quando dedotti i periodi di servizio militare e quelli di malattia comprovata, e le regolari assenze autorizzate dall'ufficio, il lavoratore non abbia risposto per più di cinque volte consecutive, e durante l'anno per più di dieci volte anche non consecutive, alle chiamate fatte dall'Ufficio di collocamento nelle ore stabilite dal regolamento.

7° quando gli sia stata inflitta la radiazione dai ruoli.

I cancellati dai ruoli pei motivi di cui ai numeri . e 6 potranno essere riammessi, sempre che siano aperte le inscrizioni, venendo però reinscritti per ultimi nel ruolo degli avventizi.

Uguale trattamento potrà essere fatto a coloro che, essendo stati cancellati per cambiamento di residenza, avessero ripreso domicilio nel comune di Bari.

Art. 29.

Il Consiglio del lavoro, quando le condizioni del movimento portuale, a suo avviso lo richiedano, potrà promuovere la revisione totale o parziale dei ruoli, soppressione o fusione di categorie, ed eventualmente la formazione di nuove, o la loro ripartizione in specialità.

Art. 30.

Al trattamento di quiescenza degli operai resi inabili al lavoro per invalidità o vecchiaia nonchè alle altre forme di assistenza sociale, sarà provveduto con particolari disposizioni, a termini dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° febbraio 1925, n. 232.

Art. 31.

Per l'opera di assistenza urgente ai lavoratori è istituito un fondo di soccorso amministrato dall'Ufficio del lavoro, formato dai proventi delle pene pecuniarie inflitte in base al presente ordinamento, dalle cauzioni versate dalle imprese di lavoro quando tali cauzioni dovessero essere incamerate per inadempienza di patti da parte dei concessionari, e dalle eventuali oblazioni.

Di tale fondo il direttore dell'Ufficio dovrà tener gestione separata, della quale renderà conto trimestralmente al Consiglio.

CAPO III.

Cooperative ed imprese.

Art. 32.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, e tenute presenti le condizioni di lavoro, potrà autorizzare

l'esercizio in porto di cooperative legalmente costituite, formate tra lavoratori permanenti di una stessa categoria. Le cooperative possono essere più di una per categoria. Nessun lavoratore potrà appartenere a più di una cooperativa.

Art. 33.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo dovrà risultare da apposito atto di concessione. A tal uopo, insieme alla domanda, gli interessati dovranno presentare al comandante del porto i propri statuti e regolamenti e depositare copia dell'atto costitutivo, nonchè l'elenco dei soci e quello dei dirigenti e degli impiegati amministrativi e contabili con le rispettive generalità, dichiarando inoltre di conoscere e di accettare integralmente tutte le disposizioni del presente ordinamento.

Non potranno essere impiegati dalle cooperative individui che non posseggano i requisiti di cui ai numeri 2, 4, 5 dello art. 20.

Il comandante del porto, sentito il Consiglio, potrà sospendere o revocare la concessione, senza che ciò dia luogo ad alcuna indennità.

Le decisioni del comandante del porto consteranno da deliberazione motivata.

Art. 34.

La concessione di lavoro non sarà accordata se, dalle disposizioni costitutive della cooperativa, non risultino pienamente ammesse e garantite le seguenti condizioni:

1° che tutti i soci della cooperativa, compresi i dirigenti, siano inscritti nei ruoli degli operai permanenti, e che il numero minimo e massimo dei soci stessi sia ritenuto corrispondente alle esigenze del lavoro;

2° che ai soci spetti uguaglianza di trattamento sì nei diritti che nei doveri e che il lavoro sia fra tutti equamente ripartito;

3° che nessuno dei soci venga adibito a lavori diversi da quelli spettanti alla categoria a cui appartiene la cooperativa;

4° che la cooperativa si proponga unicamente il regolare esercizio ed il buon andamento del lavoro portuale;

5° che chiunque fra i lavoratori della categoria cui appartiene la cooperativa possa chiedere di farne parte, purchè non inscritto ad altra cooperativa, e sempre che alla sua ammissione non ostino disposizioni generali o speciali, compresa la eventuale limitazione del numero dei soci prevista al n. 1;

6° che qualunque socio, ed in qualsiasi momento, possa fare atto di recesso dalla società, con diritto di liquidare quanto gli spetta;

7° che i proventi del lavoro della cooperativa vengano ripartiti fra i soci, senz'altra ritenuta che quella necessaria per acquisto, manutenzione, riparazione e rinnovazione degli attrezzi di lavoro, per spese generali di amministrazione della società, per indennizzo di danni prodotti dai soci nella esecuzione del lavoro, il tutto nella misura che sarà autorizzata dall'Ufficio del lavoro in armonia con le disposizioni di legge;

8° che nessuno storno, per nessun motivo, possa farsi dei fondi assegnati agli scopi sopra indicati, e che, nel caso di revoca della concessione, come pure di scioglimento della società, di tali fondi e dell'attrezzamento non si possa disporre senza autorizzazione dell'Ufficio del lavoro;

9° che la cooperativa riconosca all'Ufficio del lavoro il diritto di esercitare, sia continuamente, sia saltuariamente, atti di controllo, ispezione e sindacato sulla sua amministrazione, e quindi l'obbligo da parte sua di esibire tutti i registri contabili e documenti che all'uopo le venissero richiesti dall'Ufficio stesso;

10° che la cooperativa s'impegni di esonerare dalla propria direzione ed amministrazione quegli individui che, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, non diano affidamento di regolare amministrazione o siano da ritenersi elementi perturbatori del lavoro;

11° che la cooperativa riconosca all'autorità portuale il diritto di requisire, in caso di revoca o sospensione della concessione, e senza alcuna formalità gli attrezzi ad essa appartenenti ed eventualmente di darli in uso ad altri, e ciò verso un'equa indennità di utilizzazione da determinarsi, in caso di disaccordo, da una Commissione di tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dalla cooperativa, il terzo dal presidente del Tribunale civile di Bari;

12° che sia ammesso il reclamo da parte dei singoli soci contro l'organo dirigente della cooperativa e che il reclamo possa essere risoluto dall'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, salvo appello al comandante del porto.

Art. 35.

La concessione di esercizio alle cooperative è subordinata al versamento a favore dell'Ufficio del lavoro di un congruo canone annuo la cui misura sarà determinata caso per caso dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, nonchè al deposito di una cauzione che sarà parimenti determinata dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, in base al numero dei soci, e che dovrà essere tosto reintegrata ogni qualvolta venisse per qualsiasi causa ridotta.

Le cauzioni potranno essere costituite da titoli dello Stato e, salvi gli eventuali diritti dei terzi, esse o le loro rimanenze saranno, nei casi previsti, restituite a chi di ragione in base al criterio che la quota da restituirsi a ciascun socio debba essere quella risultante dalla divisione dell'ammontare complessivo netto dei fondi in atto esistenti per il numero dei soci.

Art. 36.

Le cooperative dovranno di volta in volta comunicare all'Ufficio del lavoro le variazioni occorse negli elenchi dei rispettivi soci, dirigenti ed impiegati indicando, secondo i casi, per ogni persona, cognome, nome, paternità, categoria, numero di ruolo, qualifica e genere d'impiego.

Esse dovranno inoltre denunciare all'Ufficio del lavoro, per i provvedimenti disciplinari, i soci che si fossero resi colpevoli di infrazioni ai regolamenti e saranno infine tenute a fornire tutte le notizie e i dati statistici sull'impiego degli operai e sui lavori eseguiti che venissero loro richiesti dall'Ufficio.

Art. 37.

Le concessioni alle cooperative potranno essere sospese o revocate dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, quando:

1° la cooperativa non si sia attenuta alle norme del presente ordinamento, e quando abbia sotto qualsiasi pretesto applicate tariffe o retribuzioni di lavoro diverse da quelle in vigore;

2° la cooperativa si sia astenuta dal lavoro per cause non di forza maggiore, oppure quando avendo soci disponibili si sia rifiutata di provvedere al lavoro richiestole;

3° la cooperativa, condannata al risarcimento dei danni arrecati alle persone e cose, non abbia provveduto al pagamento nel termine stabilito;

4° non abbia eseguito le disposizioni impartite dall'Ufficio del lavoro, nell'esercizio del suo diritto di controllo, ispezione e sindacato sul funzionamento di essa;

5° entro il termine caso per caso stabilito, non siano esonerati dalla direzione e amministrazione della cooperativa gli individui di cui al n. 10 dell'art. 34. Nei casi di minore gravità, in luogo di revocare o sospendere la concessione il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà di incamerare in tutto od in parte la cauzione della cooperativa inadempiente.

Art. 38.

Sono datori di lavoro agli effetti del presente ordinamento, tutti coloro che ricorrono ad impiego diretto di lavoratori al porto e loro associazioni e di mezzi d'opera per provvedere ai servizi di cui all'art. 15.

I datori di lavoro sono soggetti alle norme del presente ordinamento: devono rispetto agli agenti dell'Ufficio del lavoro e sono tenuti ad osservare le disposizioni che da essi fossero loro impartite. In caso di trasgressione l'Ufficio, oltre alla applicazione delle sanzioni stabilite, potrà negare l'impiego di personale o l'uso di mezzi d'opera o comunque sospendere in qualsiasi momento i lavori in corso dei trasgressori, restando a carico di costoro tutte le conseguenze derivanti da tali provvedimenti.

I datori di lavoro che, a giudizio dell'Ufficio, sentito anche il parere della Camera di commercio, esercitano in porto e nei servizi di cui all'art. 15, funzioni di impresa, o quanto meno di intermediari fra lavoratori o loro associazioni da una parte e gli effettivi ricevitori e speditori di merci dall'altra, oltrechè soggetti alle norme comuni riguardanti i datori di lavoro in genere, sono disciplinati dalle regole di cui agli articoli seguenti.

Art. 39.

Nessuno potrà esercitare le funzioni di intermediario nei servizi di cui all'art. 15 se non abbia ottenuta apposita concessione dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

Per ottenere la concessione gli interessati suddetti devono farne domanda allegandovi i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di cittadinanza e domicilio;

c) certificato penale da cui risultino immuni dalle condanne previste nell'art. 20 e certificato di buona condotta;

d) certificato di inscrizione presso la Camera di commercio.

Trattandosi di società presenteranno invece:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto;

b) certificato della Camera di commercio da cui risultino i nomi del presidente, del direttore e dell'amministratore delegato;

c) i certificati penali comprovanti che costoro non abbiano riportato alcuna delle condanne di cui all'art. 20.

Tutti i concessionari saranno inscritti in un elenco che verrà reso di pubblica ragione.

Art. 40.

Il personale che adempie in porto a funzioni di fiducia nell'interesse dei datori di lavoro deve essere di pieno gradimento dell'Ufficio, e a tale effetto i datori hanno l'obbligo di denunziare detto personale all'Ufficio stesso, il quale ne prenderà nota in appositi elenchi.

Il personale di fiducia deve osservanza alle disposizioni dell'Ufficio del lavoro ed ha l'obbligo di osservare tutte le norme regolanti il lavoro portuale. I datori di lavoro sono responsabili del fatto dei fiduciari da essi impiegati e dovranno denunciare, per la cancellazione dagli elenchi, gli individui che cesseranno di essere al loro servizio. Chiunque fosse sorpreso ad esercitare in porto le suddette funzioni senza essere in nota presso l'Ufficio del lavoro, sarà immediatamente allontanato dal porto, e il datore che lo avrà indebitamente impiegato sarà passibile di pena pecuniaria ai sensi dell'art. 58.

Art. 41.

La concessione di cui all'art. 39 è subordinata alle seguenti condizioni:

a) versamento di un canone annuo e deposito di una cauzione a garanzia dell'osservanza delle presenti disposizioni, da determinarsi dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro;

b) obbligo del concessionario di presentare un elenco dei galleggianti, materiali ed apparecchi che gli appartengono, sia in proprietà che in locazione almeno annuale e di riconoscere nell'Ufficio del lavoro il diritto di requisirli nei casi previsti e di darli in uso ad altri senza alcuna formalità, e ciò contro un'equa indennità di utilizzazione, da determinarsi, in caso di disaccordo, da tre arbitri nominati uno dal comandante del porto, uno dal concessionario ed il terzo dal presidente del Tribunale civile di Bari;

c) impegno del concessionario di riconoscere la sua responsabilità verso i terzi per i danni che derivassero dalla sospensione del lavoro ordinatagli dall'Ufficio in caso di inosservanza dei regolamenti o delle disposizioni che gli fossero state impartite.

Art. 42.

Le concessioni suddette potranno essere sospese o revocate in ogni tempo dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, senza alcuna indennità, quando:

1° il concessionario, od alcuno dei dirigenti o rappresentanti della società concessionaria riporti una delle condanne di cui all'art. 20, o sia venuta a mancargli la capacità legale, salvo per le società il diritto di sostituire il dirigente condannato od inabilitato;

2° il concessionario sia recidivo nel non attenersi alle disposizioni che lo riguardano o nell'applicare abusivamente tariffe superiori a quelle stabilite o nel presentare agli interessati fatture comprendenti operazioni non eseguite, o spese non sostenute;

3° sentito anche il parere della Camera di commercio, risulti che la capacità tecnica o finanziaria del concessionario sia ridotta, in confronto di quella accertata al momento della concessione, in misura tale da non dare più affidamento per il regolare esercizio del lavoro;

4° il concessionario si astenga dalla esecuzione dei servizi assunti per cause non di forza maggiore.

Nei casi di minor gravità invece di revocare o sospendere la concessione, il comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro, avrà facoltà d'incamerare in tutto o in parte la cauzione.

Art. 43.

Agli effetti della vigilanza che il direttore dell'Ufficio del lavoro deve esercitare a termini dell'art. 8 i datori del lavoro son tenuti ad esibire all'Ufficio stesso o ai suoi agenti tutti i documenti che fossero loro richiesti.

CAPO IV.

Norme e tariffe di lavoro.

Art. 44.

Il Consiglio del lavoro provvederà all'esame delle domande e proposte presentate dalle classi operaie o commerciali in materia di ordinamento e retribuzione del lavoro e potrà anche, di sua iniziativa, formare progetti di tariffe e proporre aggiunte o varianti all'ordinamento del lavoro, riferendone al comandante del porto per il corso stabilito nell'art. 3 del R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925.

Art. 45.

L'Ufficio del lavoro, sentito il Consiglio, provvederà con appositi regolamenti a stabilire le norme di lavoro proprie ad ogni categoria, ed a fissare i relativi orari, nonchè la composizione e la produzione delle squadre o mani di lavoro.

Art. 46.

Tutte le operazioni di cui all'art. 15 del presente ordinamento, salvo le eccezioni esplicitamente previste, debbono essere eseguite a mezzo di lavoratori inscritti nei ruoli dell'Ufficio del lavoro.

Gli individui non inscritti sorpresi a lavorare in porto saranno allontanati, anche con la forza, ancorchè il lavoro non sia ultimato.

I datori di lavoro che li hanno impiegati dovranno versare come penale, per ciascun individuo indebitamente impiegato e per ciascuna giornata di lavoro, il triplo della giornata di salario stabilita per gli operai di ruolo.

Art. 47.

E' in facoltà dei capitani dei velieri e motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate di adibire l'equipaggio al lavoro di stivaggio e disistivaggio del carico.

Art. 48.

L'avviamento degli operai al lavoro è giornalmente regolato a turno dall'Ufficio del lavoro, il quale potrà provvedervi con un proprio ufficio di collocamento ovvero valendosi degli uffici di collocamento di categoria, che funzioneranno sotto il suo diretto controllo e colle norme da esso stabilite.

Art. 49.

Le cooperative sono autorizzate a prelevare per intiero fra i propri soci il personale ad esse occorrente, a condizione di adibirlo esclusivamente ai lavori della categoria a cui la cooperativa e i soci stessi appartengono. Nel prelevamento del personale suddetto dovrà essere seguito un turno giornaliero sempre sotto il controllo dell'Ufficio del lavoro.

Se le imprese da essa assunte comprendessero anche lavori di categoria diversa, la cooperativa sarà tenuta a prelevare, senza facoltà di scelta, il personale necessario a tali lavori presso l'Ufficio competente che lo assegnerà a turno giornaliero.

Art. 50.

Nel caso in cui i lavoratori permanenti di una categoria non fossero sufficienti per le operazioni della giornata, l'Ufficio di collocamento chiamerà a turno gli avventizi della stessa categoria e quindi i lavoratori permanenti ed avventizi delle altre categorie. Qualora non ve ne siano in numero sufficiente i datori di lavoro potranno essere autorizzati a servirsi per la giornata di operai occasionali estranei ai ruoli, indicandone le generalità all'Ufficio del lavoro.

Gli operai occasionali non sono inscritti a ruolo, nè acquistano, pel fatto della loro chiamata, alcun diritto al passaggio nei ruoli.

E' sempre in facoltà dell'Ufficio di negare l'avviamento al lavoro di operai occasionali, che per i loro precedenti non diano sicura garanzia per il buon andamento del lavoro portuale.

Art. 51.

Nella distribuzione degli uomini ai posti di lavoro, sia a bordo che a terra, dovrà essere tenuto conto della loro capacità fisica e professionale, ed in particolare dovranno essere adibiti ai lavori meno gravi i lavoratori più avanzati in età.

Art. 52.

Nella esecuzione del lavoro tanto i datori quanto gli operai dovranno usare le cautele necessarie per evitare danni alle persone o cose.

I colpevoli saranno passibili di sanzioni disciplinari, salvo le maggiori pene previste dalla legge comune e le responsabilità civili in cui fossero incorsi.

Art. 53.

L'Ufficio del lavoro portuale pel fatto del presente ordinamento, non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'opera dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Le disposizioni date dagli agenti dell'Ufficio nell'assegnazione degli uomini e nell'esecuzione del lavoro hanno carattere di provvedimenti d'ordine: ma la direzione del lavoro e le responsabilità che ne conseguono rimangono a carico dei datori o delle cooperative che disporranno direttamente dell'opera dei lavoratori e che risponderanno anche dei danni prodotti dagli stessi nell'esecuzione, salvo per questi danni il diritto di rivalsa verso i colpevoli nei limiti delle retribuzioni a costoro spettanti e subordinatamente al preventivo soddisfacimento delle pene pecuniarie eventualmente ad essi inflitte dall'Ufficio del lavoro.

Art. 54.

Per il lavoro nel porto, oltre alle domeniche, saranno considerate festive soltanto le giornate indicate come tali, a tutti gli effetti civili, dal R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2859.

CAPO V.

Controversie e sanzioni.

Art. 55.

Le controversie individuali che sorgono in materia di ordinamento e di retribuzione del lavoro saranno decise dal direttore dell'Ufficio del lavoro, senza formalità, sentite le parti od i loro rappresentanti.

Entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione della decisione gli interessati potranno ricorrere al comandante del porto, il quale giudicherà inappellabilmente.

La composizione delle controversie collettive verrà esperita in via di conciliazione dal Consiglio del lavoro, su domanda delle parti.

Mancando la conciliazione, l'Ufficio del lavoro ne riferirà al comandante del porto che promuoverà le determinazioni del Ministro per le comunicazioni a termini dell'art. 3 del R. decreto-legge 232 del 1° febbraio 1925.

Art. 56.

Ogni sospensione di lavoro non dipendente da controversie collettive, o che dipendendo da tali controversie venisse attuata senza adire il Consiglio del lavoro e prima della pubblicazione del giudizio definitivo ovvero prima che sia trascorso almeno un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio che darà luogo secondo la gravità delle circostanze, alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle cooperative i cui soci abbiano abbandonato il lavoro e alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni.

Gli operai che avranno abbandonato il lavoro e che non lo riprenderanno immediatamente dopo l'intimazione che verrà ad essi fatta, saranno considerati rinunciatari alla inscrizione nei ruoli dell'Ufficio del lavoro portuale, e sarà autorizzata l'assunzione in loro vece di altri lavoratori anche estranei ai ruoli che avranno diritto alle retribuzioni in vigore per la mano d'opera portuaria con la sola deduzione di una quota da stabilirsi per l'uso degli attrezzi che fossero stati loro affidati.

I ruoli corrispondenti agli operai dichiarati rinunciatari verranno ricostituiti e all'uopo l'Ufficio del lavoro disporrà dapprima il passaggio a permanenti degli avventizi che non avessero abbandonato il lavoro e riserverà i posti vacanti nel ruolo degli avventizi agli operai estranei che, avendo prestato servizio durante la sospensione, ne facessero richiesta, dopo di che, potrà addivenire alla reinscrizione degli operai scioperanti nell'ordine in cui si fossero spontaneamente ripresentati al lavoro, fino a completamento della forza numerica stabilita per ciascuna categoria.

Gli operai avventizi che avessero preso parte alla sospensione del lavoro non saranno comunque ripristinati nei ruoli.

Le sospensioni di lavoro provocate nelle stesse condizioni da imprese di lavoro daranno luogo alla sospensione o alla revoca delle concessioni di esercizio rilasciate alle imprese medesime, nonchè alla perdita parziale o totale delle relative cauzioni, e alla eventuale requisizione degli attrezzi da lavoro.

Art. 57.

Quando la sospensione del lavoro abbia luogo dopo la pubblicazione del giudizio definitivo, ovvero dopo che sia trascorso un mese dalla presentazione della domanda quando non fosse ancora intervenuto tale giudizio, si adotteranno i seguenti provvedimenti.

Nel caso di sospensione da parte dei lavoratori, e fino a quando essa sia mantenuta, i datori di lavoro dovranno servirsi di altro personale, anche estraneo ai ruoli, il quale sarà retribuito come all'articolo precedente, e riceverà inoltre all'atto del suo licenziamento una indennità da stabilirsi dall'Ufficio e da prelevarsi sulle cauzioni delle cooperative implicate nella sospensione, anche fino ad esaurimento delle cauzioni stesse.

Ove poi la sospensione del lavoro si prolungasse in modo da arrecare grave turbamento nello svolgimento del traffico del porto, potranno essere adottati i provvedimenti di cui al comma 3° dell'articolo precedente.

Se la sospensione avvenga per parte delle imprese il loro materiale galleggiante e i loro apparecchi potranno essere requisiti e dati in uso ad altri e le loro cauzioni in tutto o in parte incamerate.

Art. 58.

Le punizioni disciplinari, che possono essere inflitte alle persone ed Enti addetti al lavoro in porto per le infrazioni alle norme del presente ordinamento o alle disposizioni in genere dell'Ufficio del lavoro portuale, sono quelle stabilite dal R. decreto-legge n. 232 in data 1° febbraio 1925, e cioè:

Per i singoli lavoratori:

a) pena pecuniaria sino a L. 100;
b) sospensione dal lavoro sino a 30 giorni;
c) radiazione dai ruoli.

Per le associazioni di lavoratori e per i datori di lavoro:

a) pena pecuniaria sino a L. 500;
b) sospensione della concessione di esercizio sino a giorni 30;
c) revoca della concessione stessa.

Nei riguardi delle associazioni di lavoratori e dei datori di lavoro la pena pecuniaria viene applicata, quando ne sia il caso, per ogni individuo impiegato e per ogni giornata di lavoro, in modo però che l'importo globale della pena non superi la misura massima prevista.

Le punizioni disciplinari tranne le sospensioni o revoche di concessioni di esercizio sono inflitte dal direttore dell'Ufficio del lavoro salvo appello al comandante del porto.

La sospensione o revoca delle concessioni di esercizio alle associazioni di lavoratori o ai datori di lavoro sarà decretata su proposta dell'Ufficio del lavoro dal comandante del porto, sentito il Consiglio del lavoro.

I provvedimenti disciplinari presi a carico dei lavoratori, associazioni, cooperative e imprese di lavoro sono pubblicati all'albo dell'Ufficio del lavoro e la loro applicazione non pregiudica quella delle altre sanzioni penali, nè le responsabilità civili a termine delle vigenti leggi.

Il prodotto delle pene pecuniarie andrà ad esclusivo beneficio del fondo di soccorso pei lavoratori di cui all'art. 31.

Art. 59.

Le infrazioni alle presenti norme, commesse da persone ed Enti non contemplati dall'ordinamento, saranno punite dal comandante del porto a termini dell'art. 422 del Codice per la marina mercantile, come infrazioni alla polizia del porto.

Le disposizioni di cui ai precedenti articoli in materia di sospensioni collettive di lavoro non infirmano quelle altre che fossero previste da leggi in vigore.

Disposizioni transitorie.

Art. 60.

Per la prima applicazione del presente ordinamento rimangono confermati i ruoli compilati in base al decreto Ministeriale 15 marzo 1925, ancorchè comprendano individui che non posseggano tutti i requisiti richiesti dall'art. 20.

Coloro che abbiano raggiunto i 65 anni di età o li raggiungano dopo l'entrata in vigore del presente decreto potranno essere mantenuti nei ruoli sino a quando la loro posizione non sia regolata con i provvedimenti di cui all'articolo 30.

Art. 61.

Per la prima volta i rappresentanti dei datori di lavoro nel Consiglio del lavoro saranno nominati dal Commissario governativo della Camera di commercio, e dureranno in carica fino a che la ricostituzione del Consiglio camerale non consenta la regolare elezione.

Analogamente il rappresentante elettivo dei lavoratori sarà nominato dal comandante del porto e resterà in carica fino a quando l'organizzazione operaia non renda possibile le elezioni regolari.

Art. 62.

Entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento le associazioni operaie che a quella data esercitavano

in porto dovranno presentare all'Ufficio del lavoro le domande e i documenti richiesti per ottenere la concessione prescritta.

Trascorso detto termine sarà inibito l'esercizio a quelle che non avranno ottemperato a quanto sopra.

Art. 63.

Entro tre mesi dalla sua costituzione l'Ufficio del lavoro dovrà provvedere:

1° alla compilazione dei regolamenti speciali previsti dall'art. 45;

2° alla revisione e sistemazione delle tariffe e retribuzioni della mano d'opera da presentarsi al comandante del porto per l'approvazione da parte del Ministero delle comunicazioni;

3° alla distribuzione delle tessere individuali ai singoli lavoratori.

Art. 64.

Il presente decreto andrà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1926.

Il Ministro: CIANO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevute.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco n. 41).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 267 — Data della ricevuta: 30 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione della ricevuta: Rizzo Almerinda fu Filomeno — Titoli del Debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 140, consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 240 — Data della ricevuta 18 febbraio 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Trapani — Intestazione della ricevuta: Pace Not Giacomo fu Antonino, domiciliato a Monte S Giuliano, per conto della Chiesa Parrocchiale Madrice di Monte S. Giuliano (Trapani) — Titoli del Debito pubblico al portatore: 2 - Ammontare della rendita L 10, consolidato 5 per cento con decorrenza 1° gennaio 1925

Ai termini dell'art 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificati.

(3ª *pubblicazione*) (Elenco 41-*bis*)

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei sottoindicati certificati di deposito delle ricevute provvisorie relativi a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 2221 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 8 agosto 1925 Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Sezione Tesoreria di Potenza — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Pietrafesa Vincenzo fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1 Capitale 5000 consolidato 3 50 per cento.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 3084 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 24 luglio 1925 Ufficio che rilasciò il certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Filiale Banca d'Italia di Palermo — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Renée Rouff vedova Lecerf — Titoli del Debito pubblico certificato di deposito: 1 — Rendita 3710 consolidato 3.50 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del relativo certificato di deposito della ricevuta, il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 6 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di ricevute.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 47.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 309 — Data della ricevuta: 14 novembre 1921 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Caserta — Intestazione della ricevuta: D'Amodio Domenico fu Antimo — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Ammontare della rendita: L. 735 consolidato 3.50 per cento, con decorrenza 1° luglio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 992 — Data della ricevuta: 26 marzo 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Bari — Intestazione della ricevuta: D'Avolos Giuseppe fu Raffaele — Titoli del debito pubblico nominativi: 3 — Ammontare della rendita: L. 119 consolidato 3.50 per cento con decorrenza 1° gennaio 1921.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 893 — Data della ricevuta: 6 novembre 1925 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione della ricevuta: Gessanti Pietro di Giovanni — Titoli del debito pubblico nominativi: 1 — Ammontare della rendita: L. 30 consolidato 5 per cento con decorrenza 1° luglio 1925.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

Smarrimento di certificato.

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 47-*bis*.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento del sottoindicato certificato di deposito relativo a titolo di debito pubblico presentato per operazioni.

Numero ordinale portato dal certificato di deposito: 8421 — Data del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: 30 luglio 1925 — Ufficio che rilasciò il certificato di deposito: Sezione di Regia tesoreria di Torino — Intestazione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria: Caprioglio Clotilde fu Giuseppe, vedova La Bruna, residente a Torino — Titoli del debito pubblico del certificato di deposito: 1 — Ammontare del capitale: L. 21,300 consolidato 3.50 per cento (1906).

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione del certificato di deposito della ricevuta provvisoria il quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 27 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione** (Elenco n. 30).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	665870	171.50	Daneri Carlotta-Maria-Palmira di *Pasquale-Giuseppe*, minore sotto la patria potestà del padre, domic. a Chiavari (Genova).	Daneri Carlotta-Maria-Palmira di *Giuseppe*, minore, ecc., come contro.
»	724978	280 —	*Rossi Maria* fu Antonio, nubile, domic. in Milano.	*Bajetta Maria-Clotilde* fu Antonio, domic. in Milano.
»	262508	98 —	Gandini Clemente, Santina, *Esterina*, *Emilia* ed *Ercolina* fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Pampuri Maria fu Giuseppe, ved. Gandini, domic. a Vespolate (Novara), con vincolo di usufrutto.	Gandini Clemente, Santina, *Erminia-Esterina*, *Maria-Emilia* ed *Eugenia-Ercolina* fu Angelo, minori ecc., come contro, con usufrutto come contro.
Cons. 5 %	97932	330 —	Grilli Maria fu Filiberto, *nubile*, domic. in Roma.	Grilli Maria fu Filiberto, *minore sotto la patria potestà della madre Capone Carmela fu Enrico, vedova di Grilli Filiberto*, domic. in Roma,
»	295946	175 —	Pintossi *Giulia* fu Paolo, minore sotto la patria potestà della madre Moretti Maria fu Lodovico, vedova di Pintossi Paolo, dom. in Lumezzane Pieve (Brescia).	Pintossi *Angela* fu Paolo, minore, ecc., come contro.
3.50 %	462936	52.50	Asdente *Adele* di Giuseppe, moglie di *Enrico Gensanti*, domic. in Roma.	Asdente *Monaca-Giuseppa-Adele* di Giuseppe, moglie di *Giansanti Giovanni-Enrico*, dom. in Roma.
» »	596522 604743	105 — 140 —	Berger *Rosa* fu Cassiano, nubile, domic. in La Thuile (Torino).	Berger *Maria-Rosa* fu Cassiano, nubile, ecc., come contro.
Cons. 5 %	399553	295 —	*Rabattini* Elsa fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre *Fortunati* Ines, vedova *Rabattini*, domic. in Chieti.	*Rabottini* Elsa fu Salvatore, minore, sotto la patria potestà della madre *Fortunato* Ines, vedova *Rabottini*, domic. in Chieti.
»	81701	2,100 —	*Costanzo* Vinci Salvatore fu Giuseppe, domic. a Naro (Girgenti).	*Costanza* Vinci Salvatore fu Giuseppe, dom. a Naro (Girgenti).
»	103237	60 —	Fossati Guglielmo di Marcello, minore, sotto la patria potestà del padre, domic. Boscomarengo (Alessandria); con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di *Vincenzo*, dom. in Boscomarengo (Alessandria).	Intestate come contro, con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di *Giovanni-Pantaleone*, domic. in Boscomarengo (Alessandria).
»	266825	120 —	Intestata come la precedente; con usufrutto vitalizio a Fossati Marcello di *Giovanni-Vincenzo-Pantaleone*, domic. a Boscomarengo (Alessandria).	
3.50 %	574790	2,100 —	Frisari Giuseppe fu *Giuseppe*, interdetto sotto la tutela di Daniele Domenico fu Francesco, domic. a Gagliano del Capo (Lecce).	Frisari Giuseppe fu *Vincenzo*, ecc. come contro.
Cons. 5 %	47351	85 —	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, domic. a Taranto (Lecce).	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, *interdetto sotto la tutela di Daniele Achille fu Francesco*, domic. in Taranto (Lecce).
»	197422	455 —	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Achille *Daniello* fu Francesco, domic. in Taranto.	Frisari Giuseppe fu Vincenzo, interdetto sotto la tutela di Achille *Daniele* fu Francesco, domic. in Taranto.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 13 febbraio 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Rettifiche d'intestazione. **1ª Pubblicazione.** (Elenco n. 32)

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Buono Tesoro quinquennale 13ª emissione	370	Cap. 5,200 —	Iavarone Lucia, fu Vincenzo, moglie di Verona *Domenico*, vincolata.	Iavarone Lucia, fu Vincenzo, moglie di Verona *Giuseppe-Domenico* fu Giuseppe, vincolata.
Cons. 5 %	401981	350 —	Spigno Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Tortelli Angiolina* fu Pietro, ved. di Spigno Luigi, dom. a Genova.	Spigno Maria fu Luigi, minore, sotto la patria potestà della madre *Tortello Maria-Angela* fu Pietro, ved. di Spigno Luigi, dom a Genova.
»	401982	350 —	Spigno Anna fu Luigi, minore ecc., come la precedente.	Spigno Anna fu Luigi, minore ecc., come la precedente.
»	401983	350 —	Spigno Giuseppina, fu Luigi, minore ecc., come la precedente.	Spigno Giuseppina, fu Luigi, minore ecc., come la precedente.
»	401984	350 —	Spigno Maria, Anna e Giuseppina fu Luigi, minori ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio a *Tortelli Angiolina* fu Pietro, ved. di Spigno Luigi, dom. in Genova.	Spigno Maria, Anna e Giuseppina fu Luigi, minori ecc., come la precedente; con usufrutto vitalizio, a *Tortello Maria-Angela* fu Pietro, ved. ecc., come contro.
» »	28023 51766	400 — 500 —	Morelli *Giuseppe-Luigi* fu Giuseppe, dom. a New York.	Morelli *Costante-Luigi-Giuseppe* fu Giuseppe, dom. a New York.
3.50 %	388481	38.50	Dolce *Giorgina* di Salvatore, moglie di Castelluzzo Antonino, dom. Caccamo (Palermo) vincolata.	Dolce *Maria-Giorgia* di Salvatore, moglie di Castelluzzo Antonino, dom. come contro, vincolata.
»	728634	115.50	Saltarelli Rinaldo di Luigi, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Spezia (Genova).	Saltarelli Rinaldo di *Pietro-Luigi*, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	319511	155 —	Milani Carla fu *Antonio*, minore, sotto la patria potestà della madre Bolognini Paolina fu *Luigi*, ved. Milani, dom. a Lecco (Como).	Milani Carla fu *Vittorio*, minore, sotto la patria potestà della madre Bolognini Paolina fu *Carlo*, ved. Milani, dom. come contro.
»	319512	155 —	Milani Enzo fu *Antonio*, minore ecc. come la precedente.	Milani Enzo fu *Vittorio*, minore ecc., come la precedente.
»	319513	155 —	Milani Vittorio fu *Antonio*, minore, ecc., come la precedente.	Milani Vittorio fu *Vittorio*, minore ecc., come la precedente.

Debito 1	Numero di iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3.50 %	466830	406 —	Ospizio dei cronici di Cuneo; con usufrutto ad Allinio *Maddalena*, ved. di Listardi Giuseppe, dom. a Cuneo.	Ospizio dei cronici di Cuneo; con usufrutto ad Allinio *Maria-Maddalena*, ved. ecc., come contro.
» »	594463 579901	675.50 332.50	*Imperiali* D'Afflitto *Emmanuela* di Alfonso, moglie di Mangoni Carlo, dom. a Napoli.	*Imperiale* D'Afflitto *Emanuela* di Alfonso, moglie ecc., come contro.
Cons. 5 %	68598	2,285 —	Ara *Orsola-Maria* fu Eugenio moglie di Gilardino Gentile, dom. a Biella (Novara) vincolata.	Ara *Maria* fu Eugenio, moglie ecc., come contro, vincolata.
3.50 % (1902) »	19823 19835	679 — 360.50	Mezzano *Caterina* fu Tommaso, ved. di Campodonico *Giuseppe*, dom. a Bogliasco (Genova).	Mezzano *Maria-Teresa-Caterina* fu Tommaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe*, dom. come contro.
» (1906)	61661	304.50	Mezzano *Caterina* fu Tommaso, ved. di Campodonico *Giacomo-Giuseppe*, dom. a Bogliasco (Genova).	
Cons. 5 %	397820	250 —	Belardi Maria fu *Gennaro*, moglie di Landolfo Gaetano, dom. a Napoli.	Belardi Maria fu *Giovanni Battista*, moglie ecc., come contro.
3.50 %	527040	28 —	Di Lorenzo *Anna* di Angelo, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. in Napoli.	Di Lorenzo *Antonina-Anna* di Angelo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	76211	95 —	Sabatini Augusto fu *Cesare* dom. a Carnegie (U. S. A.).	Sabatini Augusto fu *Lanno*, dom. come contro.
3.50 % »	462246 462245	24.50 150.50	Degiorgio *Maria-Luigia*, Elisa, Lea, Domenico, Cesare e Carolina fu Bartolomeo, minori, sotto la patria potestà della madre Masnata Aurelia fu Giovanni Battista, ved. di Degiorgio Bartolomeo, dom. in Aosta (Torino); la prima rendita è con usufrutto vitalizio a Masnata Aurelia fu Giovan Battista, ved. Degiorgio Bartolomeo.	Degiorgio *Angela-Maria-Luigia*, Elisa, Lea, Domenico, Cesare e Carolina fu Bartolomeo, minori ecc., come contro. La prima rendita è con usufrutto vitalizio, come contro.
»	646063	35 —	Degiorgio *Maria-Luigia* fu Bartolomeo, minore, ecc., come la precedente.	Degiorgio *Angela-Maria-Luigia* fu Bartolomeo, minore ecc., come contro.
Cons. 5 %	113009	375 —	Pedicini Giuseppe di Giovanni Battista, dom. a Foglianise (Benevento); con usufrutto vitalizio a Pedicini *Filippo* fu *Francesco* dom. a Foglianise.	Pedicini Giuseppe di Giovanni Battista, dom. come contro; con usufrutto vitalizio a Pedicini, *Bartolomeo-Filippo* fu *Gianfrancesco*, dom. a Foglianise.

A termini dell'art 167 del regolamento generale sul Debito pubblico. approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questi avvisi, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 27 febbraio 1926

Il direttore generale: Cirillo.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

Annullamento di certificato.

Unica pubblicazione.

Le rendite sottodesignate essendo state alienate per provvedimento dell'autorità competente, giusta il disposto dell'art. 49 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n 536, senza che i corrispondenti certificati abbiano potuto essere ritirati dalla circolazione, si notifica che, ai termini dell'art. 101 del regolamento generale approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le iscrizioni furono annullate e che i relativi certificati sono divenuti di niun valore.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3,50 %	804133	Danovi Andrea fu Domenico, domic. a Milano, vincolata . . L.	70 —

Roma, 1° marzo 1926.

Il direttore generale: CIRILLO.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Proroga del concorso a posti di direttore didattico governativo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduti i precedenti propri decreti del 3 gennaio 1925, con cui era indetto un concorso a posti di direttore didattico e del 20 luglio 1925, con cui il termine di chiusura del detto concorso era prorogato al 3 agosto 1925;

Veduta la legge 21 gennaio 1926, n. 98;

Considerato che il concorso bandito col sopra citato decreto 3 gennaio 1925 non ancora è espletato;

Decreta:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni che regolano lo svolgimento del concorso a 600 posti di direttore didattico governativo ed a 100 posti di direttrice didattica governativa, indetto con decreto Ministeriale 3 gennaio 1925, nel concorso in parola sarà considerato come insegnamento elementare precedentemente prestato il servizio reso in qualsiasi ufficio del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Agli effetti del precedente art. 1, il termine per la presentazione delle domande di coloro che si trovino nelle condizioni suindicate è stabilito al ventesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Ministero.

Oltre tutti i documenti di rito, gli interessati dovranno produrre nelle forme legali, quelli che valgano a comprovare che essi si trovano nelle condizioni di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 17 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

Il Ministro per l'istruzione: FEDELE.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito del concorso alla borsa di perfezionamento « Legato Tortora ».

Il dott. Alfonso Chiariello è riuscito vincitore del concorso alla borsa di perfezionamento all'estero in chirurgia, derivante dal Legato Tortora del Pio Monte della Misericordia in Napoli.

TOMMASI CAMILLO, *gerente.*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.